SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2003.

Approvazione della graduatoria generale dei progetti presentati per il III ciclo di valutazione dell'Avviso n. 68 del 23 gennaio 2002 inerente il Programma operativo nazionale 2002-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo, alta formazione». Asse II - Misura II.1. Rafforzamento del Sistema scientifico meridionale e Misura II.2. Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale.

03A04070

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003.

Modifica del primo e del secondo comma dell'art. 43, del secondo e quarto comma dell'art. 49 e del secondo comma dell'art. 26-*bis* del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 19 marzo 2003 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il primo e secondo comma dell'art. 43, del secondo e quarto comma dell'art. 49 e del secondo comma dell'art. 26-*bis* del regolamento interno;

Decreta:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 43 del regolamento interno sono formulati come segue:

«1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio e, ove non ritenga di confermare quello che ha riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il relatore ovvero più relatori; il Presidente ne dà comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio.».

«2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della proposta formulata.».

Il secondo ed il quarto comma dell'art. 49 del regolamento interno sono formulati come segue:

«2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione (o le relazioni) della commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell'assemblea può ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni».

«4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori (a partire da quello della proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero, in caso di parità dei voti, secondo l'ordine di presentazione della proposta in Commissione), i quali hanno a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, può a rischiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non più di tre minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare».

Il secondo comma dell'art. 26-*bis* del regolamento interno è formulato come segue:

«2. Salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del presente articolo, nel caso in cui siano dalla Commissione presentate due o più proposte e la votazione per ballottaggio non sia chiesta da almeno cinque componenti, è posta in votazione per prima la proposta deliberata a maggioranza. Se questa è respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione da componenti della stessa, secondo il numero dei voti riportati. Le proposte che in Commissione hanno ricevuto parità di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione risultante dai lavori della Commissione. Se le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio».

Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

Il segretario generale del Consiglio superiore della magistratura: PRATIS

03A05039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003.

Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b)*, *e)* ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed in particolare l'art. 2;

Vista la propria direttiva in data 16 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento, emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica, nonché al fine di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalità per l'accertamento dei residui di stanziamento;

Considerato che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sottopone annualmente al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovrà comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato;

Considerata l'opportunità di escludere dall'obiettivo di riduzione dei residui di stanziamento le dotazioni disposte da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno, in relazione alla concreta possibilità di utilizzo entro l'esercizio;

Considerata, altresì, l'opportunità di consentire, per particolari esigenze di talune amministrazioni, il superamento della percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento, con corrispondente compensazione a carico di altre Amministrazioni, in modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro la percentuale medesima;

Visto il prospetto sottoposto in data odierna al Consiglio dei Ministri dal Ministro dell'economia e delle finanze contenente lo schema di conservazione dei residui dell'esercizio 2002, con il quale viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale dell'80 per cento;

Delibera:

È stabilita nell'80 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 2002, con esclusione degli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle aree depresse, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, ai limiti d'impegno, ai provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 2002, agli oneri di personale, a quelli relativi al potenziamento delle Forze di polizia di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e successivi rifinanziamenti, alle spese per le sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco, nonché alle spese di informatica e alla carta d'identità elettronica ed al fondo per l'occupazione.

Le amministrazioni potranno individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale, con eventuali compensazioni a carico di altre amministrazioni.

In assenza di indicazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli più remoti.

I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in conformità con l'indicato prospetto di conservazione (allegato n. 1).

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 224

CONSERVAZIONI DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 1º GENNAIO 2003
(AL NETTO DELLE REGOLAZIONI CONTABILI)

(in migliaia di euro)

MINISTERO	DISPONIBILITA'				RICHIESTA CONSERVAZIONE AMMINISTRAZIONI		SOMME DA ELIMINARE MINIMO 20% (A)
	ESERCIZI PREGRESSI	COMPETENZA 2002	TOTALE	% COMPOS.			
	(a)	(b)	(1 = a+b)	(2)	(3)	(4 = 3/1)	(5 = 20% di 1)
ECONOMIA E FINANZE	225.394,3	422.027,9	647.422,2	20,0	517.857,3	79,99%	129.484,4
ATTIVITA' PRODUTTIVE	74.987,0	585.403,9	660.390,9	20,4	660.057,9	99,95%	132.078,2
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	139,3	717,6	856,9	0,0	829,9	96,84%	171,4
GIUSTIZIA	20.344,0	47.500,3	67.844,3	2,1	67.844,3	100,00%	13.568,9
AFFARI ESTERI	2.249,5	4.293,0	6.542,5	0,2	6.542,5	100,00%	1.308,5
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	508,3	7.672,6	8.180,9	0,3	8.180,9	100,00%	1.636,2
INTERNO	56,7	122.240,9	122.297,7	3,8	122.297,7	100,00%	24.459,5
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	8.081,6	48.002,8	56.084,5	1,7	56.084,5	100,00%	11.216,9
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	307.857,5	474.114,9	781.972,4	24,1	781.972,4	100,00%	156.394,5
COMUNICAZIONI	44.542,6	54.263,4	98.806,0	3,0	98.806,1	100,00%	19.761,2
DIFESA	142,2	181.271,4	181.413,6	5,6	179.944,5	99,19%	36.282,7
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	193.916,7	98.960,8	292.877,4	9,0	292.877,4	100,00%	58.575,5
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.507,1	61.860,8	63.367,9	2,0	62.426,0	98,51%	12.673,6
SALUTE	17.558,0	238.995,8	256.553,8	7,9	254.445,6	99,18%	51.310,8
TOTALE	897.284,8	2.347.326,0	3.244.610,9	100,0	3.110.166,8	95,86%	648.922,2

(A) con possibilità di variazioni compensative tra Amministrazioni

03A05008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Abetone, in relazione alla distruzione dell'ovovia a seguito di un attentato da parte di un gruppo di ecoterroristi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerato che il giorno 21 gennaio 2003 un'azione criminale posta in essere da un gruppo di ecoterroristi ha determinato la distruzione dell'ovovia nel territorio del comune di Abetone (Pistoia), provocando ingenti danni e notevoli pregiudizievoli ripercussioni sul tessuto socio-economico della zona;

Visto il rapporto del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pistoia del 21 gennaio 2003, con il quale, a seguito degli accertamenti tecnici effettuati sul luogo, è stata segnalata la situazione di pericolo determinata dall'evento e la conseguente necessità di interdire l'accesso alla zona anche provvedendo alla messa in sicurezza dei luoghi;

Ravvisata l'esigenza di adottare misure urgenti di carattere straordinario per accelerare le procedure di realizzazione delle opere di ripristino degli impianti distrutti;

Considerato che l'immediata adozione di iniziative, finalizzate alla ripresa della funzionalità dell'ovovia, ed al conseguente riavvio dell'attività turistica nel territorio del comune colpito dall'attentato di natura terroristica, è necessaria al superamento dell'emergenza socio-economica ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Considerato, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota protocollo n. GAB/2003/1966/B01 del 21 febbraio 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale, in ragione della grave situazione determinatasi nel territorio del comune di Abetone a seguito dell'attentato terroristico, si richiede la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota protocollo n. 101/5898/10.3 del 31 marzo 2003, con cui il Presidente della giunta regionale della Toscana, esprime l'intesa in ragione dell'emergenza socio-economica determinatasi nel territorio del comune di Abetone a seguito dei predetti eventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Abetone (Pistoia).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato l'eccezionale dissesto idrogeologico che interessa il comune di Castelsardo, a causa di fattori legati alle caratteristiche litologiche dei terreni, al loro assetto strutturale e morfologico;

Considerato che a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi mesi, caratterizzati da precipitazioni di eccezionale intensità, si è avviato un processo di dissesto idrogeologico in forte progressione, che costituisce grave pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Viste le note dell'Assessorato dei lavori pubblici, Servizio del Genio civile, della regione Sardegna, in data 13 febbraio 2003 e 18 marzo 2003, con le quali si comunica che, stante la conformazione geologica del territorio di Castelsardo nelle aree a rischio, in relazione al tessuto urbano, permangono, aggravandosi, le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la relazione inviata, in data 27 marzo 2003, dal comune di Castelsardo, con la quale è stata rappresentata la necessità di intervenire, con la massima urgenza, per la messa in sicurezza sia dei costoni rocciosi che delle aree litorali instabili, nonché delle aree golenali a forte rischio di erosione ed esondazione;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie ricorrono i presupposti dell'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa con la regione Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 febbraio 2003.

Istituzione del biglietto integrato per l'ingresso nella Pinacoteca Nazionale di Bologna in occasione della Mostra «Leonardo Cremonini».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dcll'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/97;

Vista la nota n. 1086 del 28 gennaio 2003, con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Bologna ha comunicato che nel periodo dal 16 febbraio al 4 maggio 2003, nelle sale dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna ed in parte presso la Pinacoteca Nazionale avrà luogo la mostra dedicata a «Leonardo Cremonini»;

Vista la successiva nota n. 1536 del 7 febbraio 2003, con la quale la Soprintendenza ha fornito chiarimenti circa l'importo del biglietto d'ingresso per la visita della mostra, fissandolo in € 4,00 e del biglietto integrato per la visita della Mostra e della Pinacoteca, fissato a € 6,00;

Considerata l'importanza dell'iniziativa e tenuto inoltre conto del fatto che il percorso espositivo della mostra è separato da quello della Pinacoteca, il cui prezzo del biglietto d'ingresso rimane invariato a € 4,00;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 10 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 16 febbraio al 4 maggio 2003, in occasione della rassegna dedicata a «Leonardo Cremonini» che avrà luogo presso le sale dell'Accademia delle Belle Arti e presso la sede della Pinacoteca Nazionale di Bologna, è istituito un biglietto d'ingresso alla mostra di € 4,00 ed un biglietto integrato per la visita e della Mostra e della Pinacoteca di € 6,00, fermo restando l'ingresso gratuito per le categorie aventi diritto secondo la normativa vigente.

Durante il periodo di svolgimento della mostra resta in vigore il biglietto d'ingresso per la visita della sola Pinacoteca, fissato a € 4,00.

La ripartizione degli introiti del biglietto tra Soprintendenza e Concessionario della biglietteria è stabilita in apposilo atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 232

03A04996

DECRETO 4 marzo 2003.

Istituzione del biglietto integrato per l'ingresso nella Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea, le Scuderie del Quirinale e l'Accademia di Francia di Roma, in occasione della mostra «Maestà di Roma».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la ricostituzione del Comitato biglietti di ingresso musei;

Viste le note n. 1731 del 18 febbraio 2003, n. 1969 del 20 febbraio 2003, con le quali la Soprintendenza speciale alla Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma ha comunicato che nel periodo 8 marzo - 29 giugno 2003 verrà realizzata la mostra «Maestà di Roma» presso la Galleria Nazionale, le Scuderie del Quirinale e l'Accademia di Francia a Roma, pur mantenendo il percorso espositivo della Galleria separato da quello della rassegna;

Considerata la proposta di applicare un tariffario articolato per consentire l'accesso alle varie sedi in cui ha luogo la manifestazione, come si evince dal prospetto accluso alla nota n. 1731 del 18 febbraio 2003, ed in particolare la proposta di applicare la riduzione del 50% del biglietto d'ingresso nella Galleria per i visitatori muniti del biglietto d'ingresso alla mostra, allo scopo di incrementare la visita della Galleria stessa;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 24 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole all'iniziativa;

Considerate le ulteriori precisazioni fornite dalla Soprintendenza con nota n. 2151 del 27 febbraio 2003 sulla ripartizione degli introiti dei biglietti integrati istituiti, tra Soprintendenza, Concessionario della biglietteria e Società Electa, partecipanti all'iniziativa;

Decreta:

In occasione dello svolgimento della mostra «Maestà di Roma» che avrà luogo nel periodo 8 marzo - 29 giugno 2003 presso la Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea, le Scuderie del Quirinale e l'Accademia di Francia a Roma, è consentita l'emissione dei biglietti integrati previsti nella tabella acclusa al presente decreto, fermo restando il mantenimento del biglietto unico per la visita della sola sede espositiva della Galleria.

Nel suddetto periodo è inoltre consentita la riduzione del 50% del biglietto per l'ingresso nella Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea, ai visitatori muniti del biglietto d'ingresso alla mostra «Maestà di Roma».

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza ed Enti privati partecipanti all'iniziativa è regolamentata con apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 marzo 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Registro n. 1, foglio n. 233

03A04997

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2003.

Approvazione di tre metodiche analitiche per latte e formaggi.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTERI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA SALUTE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella produzione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti devono essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute ed il Ministero delle attività produttive;

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione presso questo Ministero di una commissione di studio per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal citato regio decreto-legge, la presenza in qualità di componenti della predetta Commissione di rappresentanti dei Ministeri concertanti nonché di enti o istituti specializzati nei particolari set-

tori e la possibilità che la commissione medesima sia articolata in sottocommissioni composte da esperti particolarmente competenti per singole materie;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, con la quale è stato, tra l'altro istituito l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto l'art 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49, riguardante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», secondo il quale, nell'ambito delle disposizioni in materia di controlli e di personale, l'Ispettorato centrale repressione frodi, posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988 che, tra le funzioni attribuite alle divisioni dell'ispettorato centrale repressione frodi, prevede l'elaborazione e l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agroalimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 1986, di approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i formaggi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento 213/2001/CE che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento 1255/1999/CE per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari e modifica i regolamenti 2771/1999/CE e 2799/1999/CE;

Vista la direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, concernente le procedure d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Ritenuto necessario integrare i metodi ufficiali di analisi per i formaggi approvati con il succitato decreto ministeriale;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti agrari ed alle sostanze di uso agrario sottocommissione latte e formaggi, rinnovata da ultimo con decreto ministeriale 28 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i tre metodi di analisi riportati in allegato al presente decreto: «Metodo di ricerca della presenza qualitativa del latte vaccino nel latte e nei formaggi di pecora mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche», «Metodo di ricerca della presenza qualitativa del latte vaccino nel latte e nei formaggi di capra mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche» e «Metodo di riferimento per la rilevazione di grassi estranei nei formaggi di latte vaccino mediante analisi gascromatografica dei trigliceridi».

2. Detti metodi integrano la raccolta dei metodi ufficiali di analisi approvati con decreto ministeriale 21 aprile 1986, citato nelle premesse, acquisendo i numeri progressivi di 30, 31 e 32.

3. I metodi n. 30 e 31, concernenti la ricerca della presenza qualitativa del latte vaccino, rispettivamente, nel latte e nei formaggi di pecora e nel latte e nei formaggi di capra mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche, costituiscono un utile e rapido strumento analitico per l'effettuazione di uno screening preliminare dei campioni di formaggio di pecora e/o di capra; ai fini della validità legale il risultato ottenuto deve comunque essere confermato tramite l'applicazione del metodo comunitario di riferimento [1].

Art. 2.

1. I metodi sopra citati sono applicabili al controllo dei prodotti nazionali.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

p. *Il Ministero delle politiche agricole e forestali*
l'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi
LO PIPARO

p. *Il Ministero dell'economia e delle finanze*
il Direttore dell'Agenzia delle dogane
GUAIANA

p. *Il Ministero della salute*
il Direttore generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione
MARABELLI

p. *Il Ministero delle attività produttive*
il Direttore generale per lo sviluppo e la competitività
GOTI

---

[1] Allegato XXV G.U.C.E. L 37 del 7 febbraio 2001, pag. 51-59.

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER LATTE E FORMAGGI

- Metodo n. 30
  Metodo di ricerca della presenza qualitativa del latte vaccino nel latte e nei formaggi di pecora mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche
- Metodo n. 31
  Metodo di ricerca della presenza qualitativa del latte vaccino nel latte e nei formaggi di capra mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche
- Metodo n. 32
  Metodo di riferimento per la rilevazione di grassi estranei nei formaggi di latte vaccino mediante analisi gascromatografica dei trigliceridi

METODO N. 30

METODO DI RICERCA DELLA PRESENZA QUALITATIVA DEL LATTE VACCINO NEL LATTE E NEI FORMAGGI DI PECORA MEDIANTE RP-HPLC DELLE SIEROPROTEINE SPECIFICHE

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il metodo descritto permette di identificare e dosare le sieroproteine ed il latte di vacca nel latte ovino sulla base delle loro sieroproteine specifiche. Dal contenuto in sieroproteine di latte vaccino è possibile risalire al contenuto in latte vaccino nel latte e nei formaggi di pecora.

2. *Riferimenti*

"Metodi Ufficiali di analisi dei formaggi". Modalità per il prelievo e la preparazione dei campioni di formaggio, formaggio fuso e ricotta da sottoporre ad analisi (Norma I), D.M. 21 aprile 1986.

3. *Principio del metodo*

Il metodo proposto si basa sul riconoscimento mediante separazione per HPLC in fase inversa della Beta-lattoglobulina A (β-LG A), sieroproteina presente nel latte vaccino ma assente in quello ovino e quindi anche nei formaggi derivanti dalla lavorazione di quest'ultimo.

4. *Reattivi*

4.1. Acido cloridrico 2 N.
4.2. Acido Acetico glaciale.
4.3. Acetato di sodio.
4.4. Tampone acido acetico/acetato 0.2 M, pH 4.0.
4.5. Eluenti per HPLC: acqua, acetonitrile, acido trifluoroacetico, tutti di purezza per HPLC.
4.6. Latte di massa intero e crudo di vacca.
4.7. Latte di massa intero e crudo di pecora.

Tutti i reattivi se non altrimenti specificato devono essere puri per analisi.
L'acqua deve essere distillata o di purezza equivalente.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Sistema HPLC.

5.1.1. Cromatografo liquido ad alta prestazione provvisto di forno per la termostatazione della colonna.

5.1.2 Spettrofotometro per rivelazione a 205 nm a 0,1 AUFS.

5.1.3 Colonna impaccata con polistirene-divinil-benzene non derivatizzato (es. colonna PLRP-S della Polymer Laboratories UK, 250 mm × 4,6 mm, 8 µm, 300 Å).

5.1.4 Registratore-integratore in grado di effettuare misurazioni di aree ed altezze.

5.2. pH-metro con precisione di ± 0.02 unità pH.

5.3. Centrifuga refrigerata capace di raggiungere 8000 g.

5.4. Bilancia analitica.

5.5. Bagnomaria.

5.6. Agitatore magnetico.

5.7. Pipette di precisione.

5.8. Vetreria (bicchieri, cilindri, provette etc.).

5.9. Filtri con membrana da 0,22 µm.

5.10. Filtri di carta a filtrazione rapida.

5.11. Omogeneizzatore ad asta.

6. *Campionamento*

Vedi punto 2.

7. *Procedimento*

7.1. Preparazione del campione di latte

50 ml di latte, riscaldato a 37°C, vengono portati sotto agitazione a pH 4,0 con acido cloridrico (4.1) e lasciati in riposo per 20 min. Segue una centrifugazione a 8000 g per 25 min a 4°C. Il surnatante è addizionato sotto agitazione di eguale volume di tampone acido acetico-acetato di sodio (4.4), lasciato in riposo per 20 min e centrifugato a 8000 *g* per 25 min a 4°C. Il nuovo surnatante viene filtrato su membrana (5.9) ed iniettato nel cromatografo in ragione di 10 µl.

7.2. Preparazione del campione di formaggio

4 g circa di formaggio macinato vengono addizionati di 4 ml di acqua distillata, omogeneizzati (5.11) per circa 3 minuti e centrifugati a 8000 *g* per 25 min a 4°C. Il surnatante è addizionato, sotto agitazione, di eguale volume di tampone acido acetico/acetato di sodio (4.4) centrifugato e filtrato come descritto per il latte. 40 µl vengono iniettati nel cromatografo.

7.3. Preparare con le stesse modalità del punto 7.1 o 7.2 una prova in bianco sostituendo il latte od il formaggio con acqua distillata.

7.4. Preparazione delle miscele standard di latte.

7.4.1. Preparazione standard a titolo noto in latte di vacca (ad es.: 1, 2.5, 5, 15, 25, 50 e 75%) miscelando il latte di vacca (4.6) ed il latte di pecora (4.7) in opportune proporzioni e sotto agitazione.

7.4.2. Per la preparazione degli standard allo 0% e al 100% utilizzare il puro latte ovino ed il puro latte vaccino.

Nota 1 E' consigliabile verificare la purezza del latte ovino (preparato come in 7.4.3) mediante RP-HPLC delle sieroproteine prima della preparazione degli standard.

7.4.3 Trattare le miscele standard di latte con le stesse modalità del punto 7.1.

Nota 2 I sieri acidi possono essere conservati per 2 mesi a -18°C.

7.5. Determinazione cromatografica

7.5.1. Condizioni cromatografiche

- Eluente A: acqua/acetonitrile/acido trifluoroacetico 73/27/0.1 (% p/p/v).
- Eluente B: acqua/acetonitrile/acido trifluoroacetico 64/36/0.1 (% p/p/v).
- Eluente C: acetonitrile/acido trifluoroacetico 100/0.1 (% v/v).

Gradiente:	tempo (min)	% A	% B	% C
	0.0	100	0	0
	1.0	100	0	0
	8.0	50	50	0
	25.0	12	88	0
	34.0	0	100	0
	39.0	0	100	0
	40.0	0	0	100
	42.0	0	0	100
	45.0	100	0	0
	68.0	100	0	0

- Flusso: 1.0 ml/min
- Temperatura colonna: 40°C
- Tempo di analisi: 70 min

Nota 3 Il gradiente di eluizione riportato è indicativo potendo essere modificato in modo tale da ottenere la risoluzione cromatografica richiesta (fig. 1).

7.6. Equilibrazione della colonna.

7.6.1. Prima di ogni serie di analisi flussare la colonna a 1.00 ml/min con 100% di eluente C per 15 min; in seguito portare il sistema cromatografico alle condizioni iniziali di analisi (A : B = 100 : 0) fino a stabilità della linea di base.

7.7. Effettuare una analisi cromatografica completa iniettando 20 μl del bianco (7.3).

7.8. Effettuare la separazione cromatografica degli standard (7.4.3) e dei campioni (7.1 e 7.2) iniettando 10 o 40 μl di ciascuno di essi. Nelle condizioni analitiche descritte, le sieroproteine del latte di pecora devono essere cromatograficamente risolte da quelle del latte di vacca come mostrato nella fig. 1.

Nota 4 Nel caso di formaggi stagionati possono comparire nel tracciato cromatografico picchi di neoformazione che vengono eluiti nella zona dell'α-Lattalbumina (α-LA).

8. *Interpretazione dei risultati*

8.1. Per gli standard (7.4) calcolare l'area dei picchi β-LG A (v) e α-LA (p) secondo i criteri indicati nella figura 1.

8.1.1. Costruire una curva di taratura riportando in grafico il rapporto:

$$\frac{\text{area picco } \beta - \text{LG A (v)}}{\text{area picco } \alpha - \text{LA (p)}}$$

in funzione della percentuale di latte vaccino presente in miscela con il latte di pecora.

8.2. Calcolare per ogni campione incognito il rapporto:

$$\frac{\text{area picco } \beta - \text{LG A (v)}}{\text{area picco } \alpha - \text{LA (p)}}$$

8.3. Ricavare per ogni campione incognito il contenuto in latte vaccino confrontando il suddetto rapporto con la curva di calibrazione (8.1.1). I risultati quantitativi vengono espressi nel caso si analizzi latte di pecora, in percentuale volumetrica di latte vaccino presente nel latte ovino; nel caso si analizzi formaggio, in percentuale volumetrica presente nel latte caseificato.

9. *Sensibilità del metodo*

Il metodo permette di quantificare il latte vaccino nel latte di pecora, anche dopo caseificazione, a partire da 1%.

10. *Precisione*

10.1. Ripetibilità. La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate in rapida successione dallo stesso analista sullo stesso materiale e nelle stesse condizioni non deve essere superiore al 20% della media dei due risultati.

10.2. Riproducibilità. La differenza tra i risultati di due determinazioni individuali ed indipendenti ottenuti da due diversi analisti in laboratori diversi sullo stesso materiale non deve essere superiore al 20% della media dei due risultati.
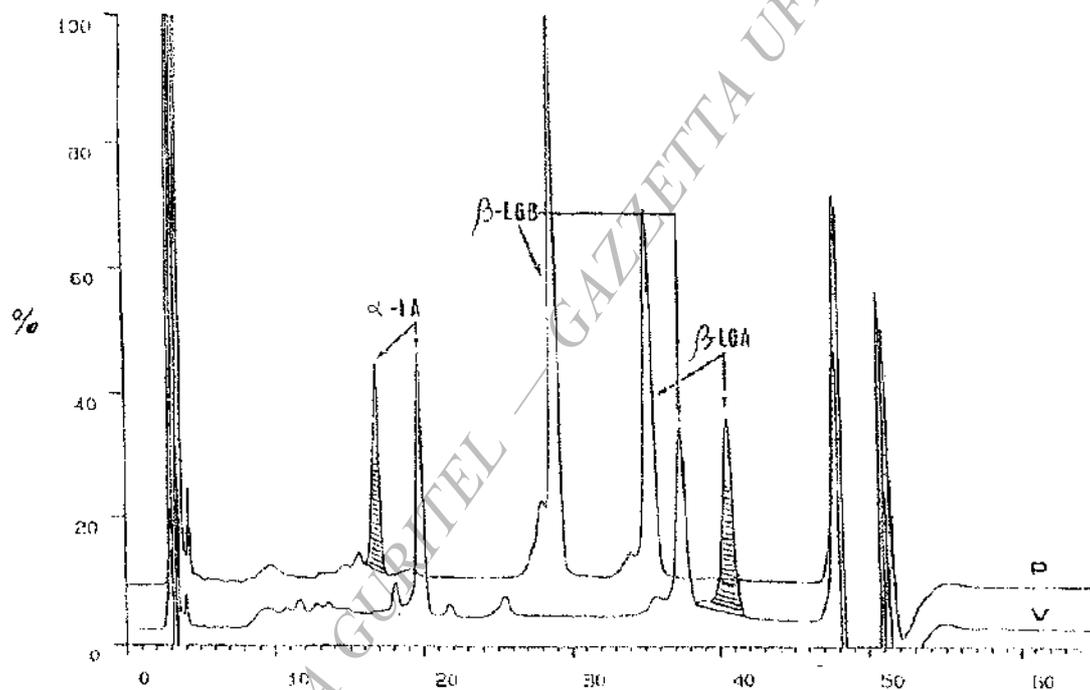
Fig. 1 - Tracciati HPLC del siero isoelettrico di latte di pecora (P) e di vacca (V). Le aree tratteggiate indicano il corretto criterio di integrazione.

11. *Bibliografia*

11.1. L. Pellegrino, A. Tirelli, F. Masotti - Determinazione del latte di vacca nei formaggi di specie minori mediante HPLC delle sieroproteine. Nota 2a - Applicazione ai formaggi di pecora. Sci. Tecn. Latt.-Cas. 43, (5), 297-310 (1992).

METODO N. 31

METODO DI RICERCA DELLA PRESENZA QUALITATIVA DEL LATTE VACCINO NEL LATTE E NEI FORMAGGI DI CAPRA MEDIANTE RP-HPLC DELLE SIEROPROTEINE SPECIFICHE

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il metodo descritto permette di identificare e dosare le sieroproteine ed il latte di vacca nel latte caprino sulla base delle loro sieroproteine specifiche. Dal contenuto in sieroproteine di latte vaccino è possibile risalire al contenuto in latte vaccino nel latte e nel formaggio di capra.

2. *Riferimenti*

"Metodi Ufficiali di analisi dei formaggi". Modalità per il prelievo e la preparazione dei campioni di formaggio, formaggio fuso e ricotta da sottoporre ad analisi (Norma I), D.M. 21/4/1986.

3. *Principio del metodo*

Il metodo proposto si basa sul riconoscimento mediante separazione per HPLC in fase inversa della Beta-lattoglobulina A (β-LG A), sieroproteina presente nel latte vaccino ma assente in quello caprino e quindi anche nei formaggi derivanti dalla lavorazione di quest'ultimo.

4. *Reattivi*

4.1. Acido cloridrico 2 N.
4.2. Acido Acetico glaciale.
4.3. Acetato di sodio.
4.4. Tampone acido acetico/acetato 0.2 M, pH 4.0.
4.5. Eluenti per HPLC: acqua "HPLC grade", acetonitrile "HPLC grade", acido trifluoroacetico "HPLC grade".
4.6. Latte di massa intero e crudo di vacca.
4.7. Latte di massa intero e crudo di capra.

Tutti i reattivi, se non altrimenti specificato, devono essere puri per analisi.
L'acqua deve essere distillata o di purezza equivalente.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Sistema HPLC

5.1.1. Cromatografo liquido ad alta prestazione provvisto di forno per la termostatazione della colonna.
5.1.2. Spettrofotometro per rivelazione a 205 nm a 0,1 AUFS.
5.1.3. Colonna impaccata con polistirene-divinil-benzene non derivatizzato (es. colonna PLRP-S della Polymer Laboratories UK, 250 mm × 4,6 mm, 8 μm, 300 Å).
5.1.4. Registratore-integratore in grado di effettuare misurazioni di aree ed altezze.

5.2. pH-metro con precisione di ± 0,02 unità pH.
5.3. Centrifuga refrigerata capace di raggiungere 8000 g.
5.4. Bilancia analitica.
5.5. Bagnomaria.
5.6. Agitatore magnetico.
5.7. Pipette di precisione.
5.8. Vetreria (bicchieri, cilindri, provette etc.).
5.9. Filtri con membrana da 0,22 μm.
5.10. Filtri di carta a filtrazione rapida.
5.11. Omogeneizzatore ad asta.

6. *Campionamento*

Vedi punto 2.

7. *Procedimento*

7.1. Preparazione del campione di latte
50 ml di latte, riscaldato a 37°C, vengono portati sotto agitazione a pH 4,0 con acido cloridrico (4.1) e lasciati in riposo per 20 min. Segue una centrifugazione a 8000 *g* per 25 min a 4°C. Il surnatante è addizionato sotto agitazione di eguale volume di tampone acido acetico-acetato di sodio (4.4), lasciato in riposo per 20 min e centrifugato a 8000 *g* per 25 min a 4°C. Il nuovo surnatante viene filtrato su membrana (5.9) ed iniettato nel cromatografo in ragione di 10 μl.

7.2. Preparazione del campione di formaggio
4 g circa di formaggio macinato vengono addizionati di 4 ml di acqua distillata, omogeneizzati (5.11) per circa 3 minuti e centrifugati a 8000 *g* per 25 min a 4°C. Il surnatante è addizionato, sotto agitazione, di eguale volume di tampone acido acetico/acetato di sodio (4.4) centrifugato e filtrato come descritto per il latte. 40 μl vengono iniettati nel cromatografo.

7.3 Preparare con le stesse modalità del punto 7.1 o 7.2 una prova in bianco sostituendo il latte od il formaggio con acqua distillata.

7.4 Preparazione delle miscele standard di latte.

7.4.1. Preparare standard a titolo noto in latte di vacca (ad es.: 1, 2.5, 5, 10, 15, 25, 50 e 75%) miscelando il latte di vacca (4.6) ed il latte di capra (4.7) in opportune proporzioni e sotto agitazione.

7.4.2. Per la preparazione degli standard allo 0% e al 100% utilizzare il puro latte caprino ed il puro latte vaccino.

Nota 1 E' consigliabile verificare la purezza del latte caprino (preparato come in 7.4.3) mediante RP-HPLC delle sieroproteine prima della preparazione degli standard.

7.4.3. Trattare le miscele standard di latte con le stesse modalità del punto 7.1.

Nota 2 I sieri acidi possono essere conservati per 2 mesi a -18°C.

7.5. Determinazione cromatografica

7.5.1. Condizioni cromatografiche

- Eluente A: acqua/acetonitrile/acido trifluoroacetico 73/27/0.1 (% p/p/v).
- Eluente B: acqua/acetonitrile/acido trifluoroacetico 64/36/0.1 (% p/p/v).
- Eluente C: acetonitrile/acido trifluoroacetico 100/0.1 (% v/v).

Gradiente:	tempo (min)	% A	% B	% C
	0.0	100	0	0
	1.0	100	0	0
	8.0	50	50	0
	25.0	12	88	0
	34.0	0	100	0
	39.0	0	100	0
	40.0	0	0	100
	42.0	0	0	100
	45.0	100	0	0
	68.0	100	0	0

- Flusso: 1.0 ml/min
- Temperatura colonna: 40°C
- Tempo di analisi: 70 min

Nota 3 Il gradiente di eluizione riportato è indicativo potendo essere modificato in modo tale da ottenere la risoluzione cromatografica richiesta (fig. 1).

7.6. Equilibrazione della colonna.

7.6.1. Prima di ogni serie di analisi equilibrare la colonna a 1.00 ml/min con 100% di eluente C per 15 min; in seguito portare il sistema cromatografico alle condizioni iniziali di analisi (A : B = 100 : 0) fino a stabilità della linea di base.

7.7. Effettuare una analisi cromatografica completa iniettando 20 μl del bianco (7.3).

7.8. Effettuare la separazione cromatografica degli standard (7.4.3) e dei campioni (7.1 e 7.2) iniettando 10 o 40 μl di ciascuno di essi. Nelle condizioni analitiche descritte, le sieroproteine del latte di capra devono essere cromatograficamente risolte da quelle del latte di vacca come mostrato nella fig. 1.

Nota 4 Nel caso di formaggi stagionati possono comparire nel tracciato cromatografico picchi di neoformazione che vengono eluiti nella zona dell'α-Lattalbumina (α-LA).

8. *Interpretazione dei risultati*

8.1. Per gli standard (7.4) calcolare l'area dei picchi β-LG A (v) e α-LA (c) secondo i criteri indicati nella figura 1.

8.1.1. Costruire una curva di taratura riportando in grafico il rapporto:

$$\frac{area\ picco\ \beta - LG\ A(v)}{area\ picco\ \alpha - LA(c)}$$

in funzione della percentuale di latte vaccino presente in miscela con il latte di capra.

8.2. Calcolare per ogni campione incognito il rapporto

$$\frac{area\ picco\ \beta - LG\ A(v)}{area\ picco\ \alpha - LG(c)}$$

8.3. Ricavare per ogni campione incognito il contenuto in latte vaccino confrontando il suddetto rapporto con la curva di calibrazione (8.1.1). I risultati quantitativi vengono espressi, nel caso si analizzi latte di capra, in percentuale volumetrica di latte vaccino presente nel latte caprino; nel caso si analizzi formaggio, in percentuale volumetrica presente nel latte caseificato.

9. *Sensibilità del metodo*

Il metodo permette di quantificare il latte vaccino nel latte di capra, anche dopo caseificazione, a partire da 1%.

10. *Precisione*

10.1. Ripetibilità. La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate in rapida successione dallo stesso analista sullo stesso materiale e nelle stesse condizioni non deve essere superiore al 20% della media dei due risultati.

10.2. Riproducibilità. La differenza tra i risultati di due determinazioni individuali ed indipendenti ottenuti da due diversi analisti in laboratori diversi sullo stesso materiale non deve essere superiore al 20% della media dei due risultati.
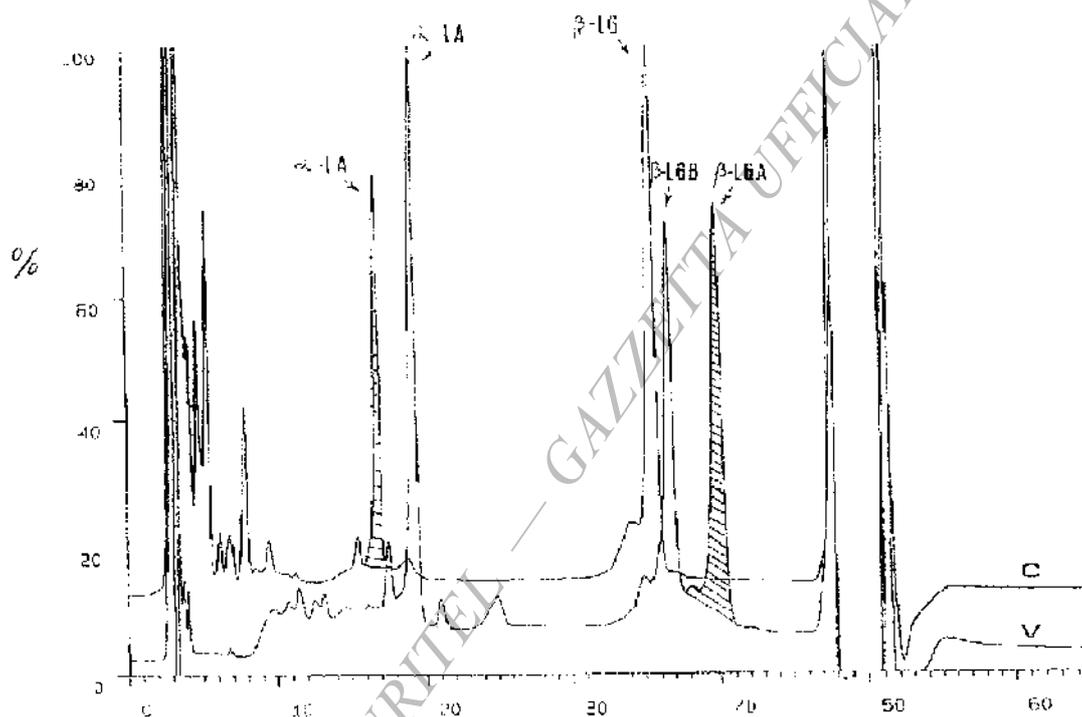
Fig. 1 Tracciato HPLC del siero isoelettrico di latte di capra (C) e di vacca (V). Le aree tratteggiate indicano il corretto criterio di integrazione.

11. *Bibliografia*

11.1. De Noni I., Tirelli A., Masotti F., 1996. Determinazione del latte di vacca nei formaggi di specie minori: applicazione ai formaggi di capra. Sci. Tecn. Latt.Cas., 47, (1), 7-17.

METODO N. 32

METODO DI RIFERIMENTO PER LA RILEVAZIONE DI GRASSI ESTRANEI NEI FORMAGGI DI LATTE VACCINO MEDIANTE ANALISI GASCROMATOGRAFICA DEI TRIGLICERIDI

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma stabilisce un metodo per la rilevazione di grassi estranei, sia vegetali che animali come sego e strutto, nei formaggi di latte vaccino, caratterizzati da una acidità del grasso uguale o inferiore a 15 mmol/100g, con l'utilizzo dell'analisi gascromatografica dei trigliceridi.
Mediante l'uso di formule trigliceridiche definite, i grassi vegetali o animali vengono rivelati qualitativamente e quantitativamente nel grasso estratto dai formaggi, indipendentemente dalle condizioni di alimentazione o lattazione.

Nota 1: Benché l'acido butirrico (C4), che è presente esclusivamente nel grasso di latte, permetta stime quantitative di quantità da piccole a medie di grasso di latte in grassi vegetali, difficilmente è possibile ottenere informazioni qualitative e quantitative per aggiunte fino ad almeno il 20 % (in peso) di grassi estranei al grasso di latte estratto dai formaggi, a causa delle ampie variazioni del C4, che oscilla approssimativamente tra il 3,5 e il 4,5 % (in peso).

Nota 2: Risultati quantitativi possono venire ottenuti praticamente solo mediante l'analisi dei trigliceridi, perché il contenuto di steroli nei grassi vegetali varia in funzione delle condizioni di produzione e di trattamento.

2. *Definizione*

Per grassi estranei nel grasso estratto dai formaggi si intendono, ai fini della presente norma, tutti i grassi vegetali e animali, escluso il grasso di latte.

3. *Principio del metodo*

Il riconoscimento del grasso estraneo, non latteo, viene ottenuto mediante analisi gascromatografica, su colonna impaccata, della composizione percentuale trigliceridica in peso del grasso, estratto dal formaggio, con acidità uguale o inferiore a 15 mmol/100g. Inserendo il valore percentuale dei singoli trigliceridi (C24-C54 - solo numeri pari) in apposite formule, i grassi estranei vengono rilevati qualitativamente o determinati quantitativamente. La separazione della frazione lipidica dal formaggio viene effettuata mediante estrazione con solventi dei lipidi e dei componenti liposolubili, dopo idonea preparazione del campione. La frazione trigliceridica viene ulteriormente purificata per passaggio su colonnina per estrazione in fase solida.

Nota: Osservando la valutazione qui descritta, è possibile utilizzare la gascromatografia capillare purché venga garantito l'ottenimento di risultati equivalenti ([1]).

---

[1] Metodi adatti sono già stati descritti, vedi D. Precht and J. Molkentin: Quantitative triglyceride analysis using short capillary columns, Chrompack News 4, 16-17 (1993).

4. *Reagenti*

Usare solamente reagenti di grado analitico riconosciuto.

4.1. Sabbia esente da materiale organico
4.2. Sodio-solfato anidro (Na_2SO_4)
4.3. n-Pentano
4.4. Solvente A, esano: etere metilterbutilico = 96:4 (v/v)
4.5. Solvente B, esano: etere metilterbutilico = 200:3 (v/v)
4.6. n-Esano
4.7. n-Eptano
4.8. Gas di trasporto: azoto, purezza ≥ 99,996 %.
Trigliceridi standard ([2]), saturi, nonché colesterolo per la standardizzazione di un grasso di latte standard secondo la sezione 6.5.4.
4.9. Metanolo anidro
4.10. Toluene
4.11. Soluzione di dimetilclorosilano: 50 ml di dimetilclorosilano vengono sciolti in 283 ml di toluene.
4.12. Gas combustibile: idrogeno e aria sintetica
4.13. Fase stazionaria: OV-1 al 3% su Gas ChromQ ([3]) da 125/150 µm (100/130 mesh).
4.14. Soluzione di burro di cacao al 10%.

5. *Strumenti*

Normali apparecchiature da laboratorio, in particolare le seguenti:

5.1. Mortaio o capsula di porcellana con beccuccio.
5.2. Ditali di diametro adatto all'estrattore Soxhlett in uso.
5.3. Estrattore Soxhlett.
5.4. Palloni a fondo piatto da 250 ml.
5.5. Evaporatore rotante.
5.6. Bagnomaria in grado di mantenere la temperatura di 50°C ± 2°C.
5.7. Colonnine in vetro da 1 a 3 ml con gel di silice per estrazione in fase solida, tipo Extrelut 3® Merck cat. 15372 o equivalenti.

---

[2] Prodotti adatti sono disponibili in commercio.

[3] I marchi, per esempio Extrelut, GasCromQ, Chrompack, sono esempi di prodotti adatti ottenibili da fornitori specializzati. Queste informazioni hanno lo scopo di facilitare l'applicazione della norma da parte dell'utilizzatore e non rappresentano un requisito vincolante per il prodotto. L'indicazione in grani è stata convertita in µm nel sistema SI secondo BS 410: 1998 >British Standard Specification for test sieves>.

5.8. Gascromatografo ad alta temperatura adatto per temperature almeno da 400 a 450°C, equipaggiato con un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) e controllore di flusso a massa costante per il gas di trasporto. Gas di combustione: 30 ml/min di H_2, 270 ml/min di aria sintetica. Data la notevole portata del gas di trasporto, l'ugello della fiamma dovrebbe essere particolarmente ampio.

Nota: A motivo delle elevate temperature che si presentano durante l'analisi dei trigliceridi, gli inserti di vetro del FID o del sistema iniettore devono venire puliti frequentemente.
Il gascromatografo deve essere equipaggiato di setti resistenti alle alte temperature che possano venire utilizzati frequentemente e presentino in generale un livello di cessione bassissimo.
Sono adatti setti Chromblue ® (Chrompack).
I setti devono venire sostituiti a intervalli regolari, per esempio dopo 100 iniezioni oppure appena la risoluzione comincia a deteriorarsi (vedi figura 4).

5.9. Colonna cromatografica

Colonna di vetro a U (diametro interno 2 mm, lunghezza 500 mm), preventivamente silanizzata (vedi sezione 6.1.) con dimetilclorosilano allo scopo di disattivare la superficie di vetro.

Nota: Sono adatte anche colonne impaccate leggermente più lunghe (lunghezza 800-2000 mm). Con queste colonne è possibile ottenere una riproducibilità dei risultati leggermente migliore. D'altra parte la fase stazionaria presenta talvolta fratture dopo l'uso che a loro volta possono portare a peggiori risultati quantitativi. Inoltre facilmente la fiamma del FID si spegne in conseguenza della portata del gas di trasporto estremamente elevata necessaria, da 75 a 85 ml/min

5.10. Apparecchiatura per il riempimento della colonna (vedi figura 1)

Figura 1

Riempimento della colonna
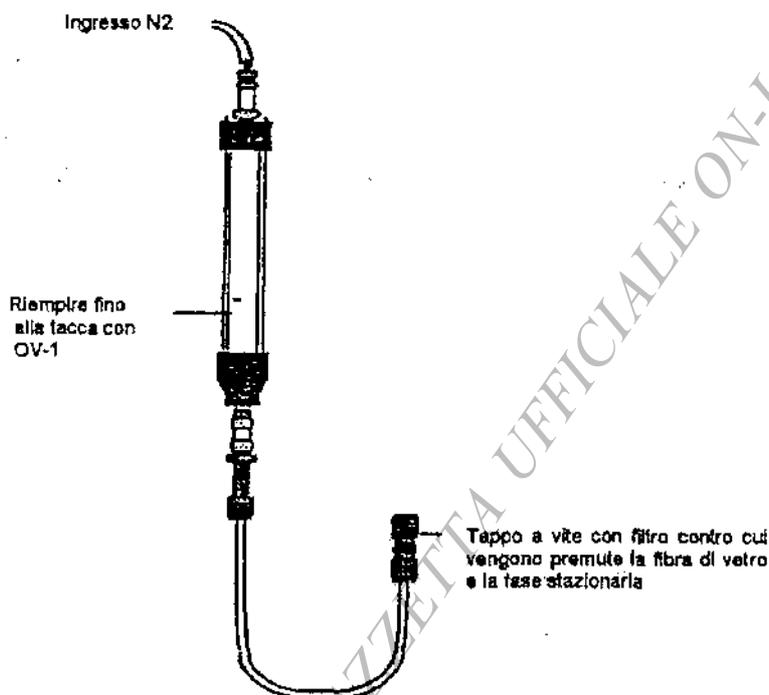
colonna di vetro da riempire

5.10.1. Colonna di plastica con tappi terminali a vite provvista di una tacca indicante il livello di riempimento per la quantità richiesta di fase stazionaria
5.10.2. Setaccio (maglia di circa 100 µm) con tappo a vite adatto per la chiusura della colonna di vetro secondo la figura 1
5.10.3. Lana di vetro silanizzata disattivata
5.10.4. Vibratore per distribuire in modo uniforme la fase stazionaria durante il riempimento.

5.11. Guarnizione di grafite da 6.4 mm (1/4") con foro da 6 mm
5.12. Dispositivi per la silanizzazione della superficie di vetro della colonna: sezione 6.1.

5.12.1. Bottiglia di Woulff.
5.12.2. Pompa di aspirazione ad acqua.

5.13. Bagnomaria regolabile su (50 ± 2)°C.
5.14. Stufa regolabile su (50 ± 2)°C. e su (100 ± 2)°C.
5.15. Pipetta con graduazione in µl.
5.16. Pipetta graduata da 5 ml per il dosaggio di 1,5 ml di metanolo.
5.17. Pallone a fondo rotondo da 50 ml.
5.18. Beuta con volume nominale di 50 ml.
5.19. Imbuto

5.20. Filtro a pori fini.

5.21. Fiale con volume nominale di 1 ml, sigillabili con tappo d'alluminio con setto interno.

5.22. Siringa di iniezione: lo stantuffo della siringa non deve raggiungere la punta dell'ago.

Nota: Tali siringhe permettono di ottenere una migliore riproducibilità dei risultati.
Allo scopo di evitare il deterioramento del setto, la punta dell'ago deve essere controllata ad intervalli regolari (per esempio con uno stereomicroscopio).

6. *Procedura*

6.1. Preparazione della colonna (silanizzazione).
Dopo aver collegato la bottiglia di Woulff, come mostrato nella figura 2, con la pompa di aspirazione ad acqua, il tubo 2 viene immerso nella soluzione secondo la sezione 4.11. Chiudendo il rubinetto la colonna viene riempita; successivamente i 2 tubi vengono rimossi.

Figura 2

Apparecchiatura per la silanizzazione
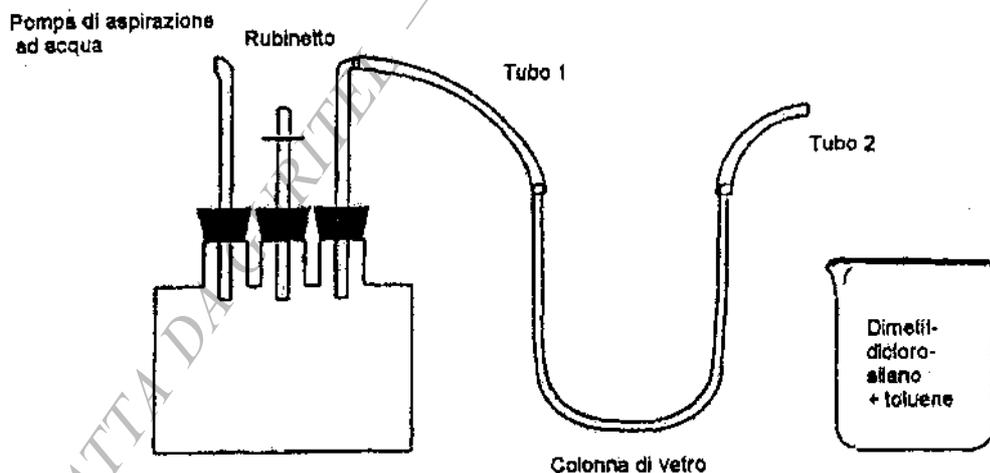
La colonna viene fissata su uno stativo e riempita completamente con la soluzione di dimetilclorosilano mediante una pipetta.
Dopo 20-30 minuti, la bottiglia di Woulff viene sostituita con una beuta per filtrazione e la colonna viene svuotata collegandola alla pompa di aspirazione ad acqua (vedi figura 3).

Figura 3

Apparecchiatura per il risciacquo
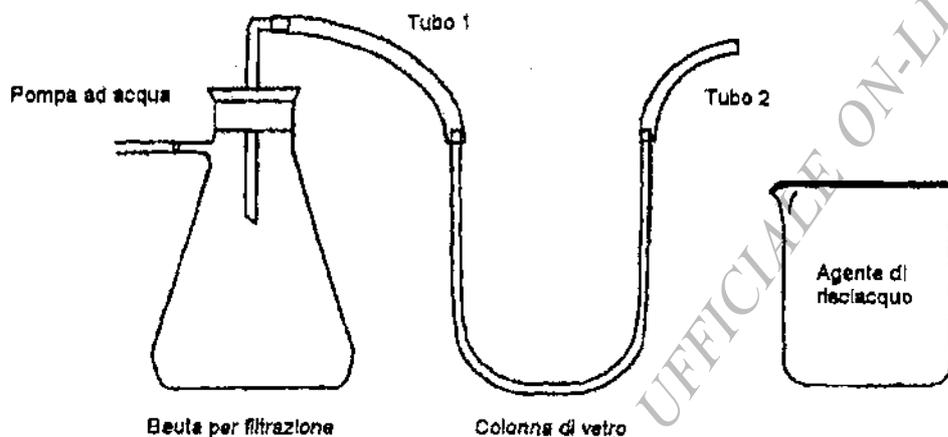
6.2. Riempimento della colonna.

Questa operazione è seguita da risciacqui successivi con 75 ml di toluene e 50 ml di metanolo; la colonna vuotata viene poi essiccata nell'essiccatore a 100°C per circa 30 minuti.

Per il riempimento della colonna si utilizza il dispositivo rappresentato nella figura 1. La fase stazionaria di cui al punto 4.13. viene introdotta nella colonna di plastica fino alla tacca.

L'estremità inferiore della colonna di vetro da riempire viene chiusa con un tappo della lunghezza di circa 1 cm di lana di vetro preventivamente silanizzata, che viene pressata dentro con un'asta di acciaio. Poi l'estremità della colonna viene chiusa con il setaccio descritto in 5.10.2.

La colonna viene riempita sotto pressione (3 bar di N_2) con la fase stazionaria. Per ottenere un riempimento uniforme, continuo e compatto, durante il riempimento muovere un vibratore su e giù lungo la colonna di vetro. Dopo il riempimento, un tappo compatto di lana di vetro silanizzata viene premuto nell'altra estremità della colonna riempita, le estremità sporgenti vengono tagliate via e il tappo viene pressato nella colonna per qualche millimetro con una spatola.

6.3. Preparazione dei campioni di grasso di formaggio

Il metodo descrive una metodica per la separazione dal formaggio di una parte rappresentativa del grasso contenente i lipidi e i composti liposolubili. Gli acidi grassi liberi non fanno parte della frazione lipidica separata con questa metodica.

La separazione della frazione lipidica viene effettuata mediante estrazione con solventi dei lipidi e dei componenti liposolubili, dopo idonea preparazione del campione. La frazione trigliceridica viene ulteriormente purificata per passaggio su colonnina per estrazione in fase solida.

6.3.1. Preparazione del campione

Prima dell'analisi rimuovere la crosta o lo strato superficiale del formaggio macchiato o ammuffito, al fine di ottenere un campione per analisi rappresentativo del formaggio come è usualmente consumato.

6.3.2. Procedura di estrazione

6.3.2.1. Grattugiare o miscelare il formaggio a seconda della tipologia da analizzare.

6.3.2.2. Trasferire una quantità di campione, contenente approssimativamente 4 g di grasso, nel mortaio (5.1.). Miscelare accuratamente il campione con una miscela 1:1 di sabbia (4.1.) e sodio solfato anidro (4.2.) fino ad ottenere un campione asciutto.

Nota: La quantità di miscela sodio solfato anidro/sabbia dipende dal grado di umidità del formaggio.

6.3.3. Campionamento

Per le metodiche di campionamento si rimanda al D.M. 21 Aprile 1986.
È importante che il laboratorio riceva una campione rappresentativo e che sia stato conservato in modo corretto durante il trasporto.

6.3.3.1. Trasferire accuratamente il campione miscelato in un ditale di estrazione (5.2.) e inserire quest'ultimo (chiuso nella parte superiore con un batuffolo di ovatta, preventivamente lavata con pentano) nella camera dell'apparato di estrazione Soxhlett (5.3.) Riempire un pallone a fondo piatto da 250 ml (5.4.) con 250 ml di n-pentano (4.3.) ed estrarre il campione a ricadere per 6 ore, facendo attenzione che si realizzino almeno 4 sifonature del liquido ogni ora.

6.3.3.2. Utilizzando un evaporatore rotante (5.5.) evaporare il contenuto del pallone in pressione ridotta e scaldando in bagnomaria (5.6.) a 50°C ± 2°C. fino a che l'evaporazione del solvente sia visivamente completata.

6.3.3.3. Staccare il pallone e far fluire, nello stesso, azoto per 1'. Riattaccare il pallone all'evaporatore rotante e continuare l'evaporazione per un ulteriore periodo di tempo di 10'.

6.3.3.4. Per ottenere un campione omogeneo il grasso estratto deve essere mantenuto fluido in bagnomaria termostatato (5.6.) alla temperatura di 50°C ± 2°C. per almeno 20' ed agitato periodicamente.

6.3.4. Acidità del grasso

L'acidità del grasso deve essere determinata con la metodica FIL-IDF 6B:1989.

Nel caso in cui il valore di acidità rilevato sia uguale o inferiore a 15 mmol/100 g di grassi si può procedere nella determinazione.

6.3.5. Purificazione dei trigliceridi

6.3.5.1. Lavaggio ed attivazione della colonnina per estrazione in fase solida (5.7.)

6.3.5.1.1. Immettere nella colonnina 4,5 ml di solvente A (4.4.) quindi, a colonna imbibita, 15 ml di esano (4.6.).

6.3.5.2. Eluizione

6.3.5.2.1. Diluire circa 40 mg del grasso fuso come al punto 6.3.3.4. con 1 ml di solvente B (4.5.).

6.3.5.2.2. Caricare la soluzione così preparata sulla colonnina di vetro (5.7.) quindi aggiungere 5 ml di solvente B (4.5.). Tutto l'eluato raccolto fino a questo punto deve essere scartato.

6.3.5.2.3. Aggiungere 3 ml di solvente B (4.5.), quindi 8 ml di solvente A (4.4.) raccogliendo entrambi gli eluati direttamente in pallone (5.4.).

6.3.5.2.4. Evaporare l'eluato raccolto in evaporatore rotante a 50°C ± 2°C (5.5.).

6.4. Preparazione della soluzione campione

Per la gascromatografia, si usa una soluzione al 5% del grasso in n-eptano (4.7.) ottenuta secondo la sezione 6.3.1.

Per la preparazione di questa soluzione campione, pesare le quantità corrispondenti del materiale campione ottenuto secondo la sezione 6.3.1. e scioglierle in quantità corrispondenti di n-eptano (4.7.).

Introdurre circa 1 ml della soluzione campione in una fiala (5.21.).

6.5. Determinazione cromatografia dei trigliceridi.

Con le temperature elevate (fino a 350°C) usate per l'eluizione dei trigliceridi a catena lunga C52 - C56, si verifica sovente un innalzamento della linea di base, in particolare se le colonne non sono state adeguatamente condizionate all'inizio. Questo innalzamento della linea di base alle alte temperature può venire completamente evitato combinando due colonne o mediante sottrazione della linea di base.

Operando con il sistema di compensazione oppure con colonne singole, come pure per gli inserti di vetro nell'iniettore e nel rivelatore, si devono usare le guarnizioni di grafite (5.11.).

6.5.1. Correzione della linea di base.
Per evitare che la linea di base si alzi si usa uno dei seguenti quattro metodi:

6.5.1.1. Combinazione di colonne.
Si usano due colonne impaccate nella modalità di compensazione.

6.5.1.2. Correzione della linea di base mediante il gascromatografo.
Mediante una prova di funzionamento del gascromatografo senza iniezione della soluzione di grassi e successiva sottrazione della linea di base registrata, è possibile eliminare l'innalzamento della linea di base.

6.5.1.3. Correzione della linea di base tramite software di integrazione.
Mediante una prova del funzionamento del sistema di integrazione senza iniezione della soluzione di grassi e successiva sottrazione della linea di base registrata, è possibile eliminare l'innalzamento della linea di base.

6.5.1.4. Correzione della linea di base mediante adeguato condizionamento.
Con un adeguato condizionamento iniziale della colonna e approssimativamente 20 iniezioni di soluzioni di grasso di latte, l'aumento della linea di base ad alte temperature è generalmente così basso che non sono necessarie correzioni della linea di base.

6.5.2. Tecnica di iniezione.
Allo scopo di evitare effetti di discriminazione, si applica la tecnica di iniezione a caldo per ottenere risultati quantitativi migliori con i componenti trigliceridici alto-bollenti. In questa tecnica, la soluzione di grasso viene aspirata in una siringa e l'ago freddo della siringa viene riscaldato per circa tre secondi nella testa dell'iniettore prima dell'iniezione. Poi il contenuto della siringa viene iniettato rapidamente.

Nota: Con questa tecnica di iniezione si riduce il rischio di fenomeni di frazionamento all'interno della siringa o di arresto dell'iniezione. Non si applica l'iniezione diretta "in colonna" nella parte superiore estesa riscaldata della colonna perché i frammenti del setto che vi si accumulano nonché i contaminanti possono venire facilmente eliminati con la tecnica utilizzata, cambiando con regolarità l'inserto dell'iniettore senza smontare la colonna.

Evitare assolutamente che la punta dell'ago si pieghi a contatto con il fondo del beaker del campione (tale piegatura è difficilmente visibile a occhio nudo) per non danneggiare il setto.

Figura 4

Cromatogramma dei trigliceridi di un campione di grasso di latte
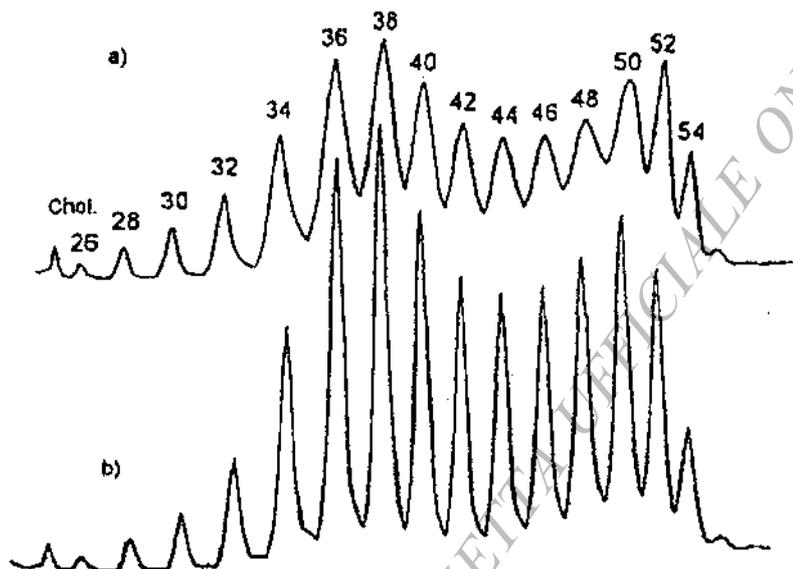
a) Risoluzione scadente dovuta ad un setto danneggiato

b) Risoluzione buona

6.5.3. Condizionamento di una colonna impaccata

Durante gli stadi da a) a c), l'estremità della colonna non è collegata al rivelatore allo scopo di evitare contaminazioni.

Le colonne riempite secondo la sezione 6.2. vengono condizionate come segue:

a) 15 minuti a 40 ml/min N_2 a 50°C;
b) riscaldamento a 1°C/min fino a 355°C a 10 ml N_2/min;
c) mantenimento per 12-15 ore a 355°C;
d) 2 iniezioni di 1 µl di soluzione di grasso di burro di cacao (4.14.) e rispettivo programma di temperatura;
e) 20 iniezioni di 0,5 µl di soluzione di grasso di latte per 2-3 giorni, secondo la sezione 6.4.

Nota: il burro di cacao è costituito pressoché esclusivamente da trigliceridi alto bollenti C50 - C56. L'iniezione di burro di cacao serve ad un condizionamento speciale in questo intervallo di catene lunghe. Con i trigliceridi altobollenti da C50 a C54, possono in parte aversi fattori di risposta fino a circa 1.20. Normalmente con iniezioni ripetute di una soluzione di grasso di latte ci si deve attendere una riduzione dei fattori di risposta, inizialmente elevati, per C50 - C54. Con trigliceridi con un basso numero di carboni acilici, i fattori si avvicinano ad 1.

Preparare tre coppie, rispettivamente, delle colonne riempite secondo la sezione 6.2. Le coppie condizionate vengono controllate, rispettivamente, con un'analisi del grasso di latte per la prova di routine. Verrà utilizzata la coppia che fornisce i migliori risultati quantitativi (fattori di risposta pressoché uguali a 1). Con fattori di risposta maggiori di 1.20 la colonna non deve essere utilizzata.

6.5.4. Taratura

Per la taratura, determinare i fattori di risposta dei trigliceridi corrispondenti, nonché del colesterolo di un grasso di latte (Grasso standardizzato) utilizzando i trigliceridi standardizzati (almeno i trigliceridi saturi C24, C30, C36, C42, C48 e C54 e il colesterolo; preferibilmente anche con C50 e C52). Fattori di risposta intermedi possono venire trovati mediante interpolazione matematica.

Utilizzando il grasso standardizzato, eseguire da 2 a 3 tarature ogni giorno. Se si ottengono risultati pressoché identici, i risultati quantitativi dell'analisi dei trigliceridi dei campioni avranno una buona riproducibilità. Il grasso di latte standardizzato ha una conservabilità di parecchi mesi ad una temperatura di conservazione non superiore a -18°C e può pertanto venire utilizzato come standard.

Nota: il fattore di risposta di ogni costituente può anche essere determinato utilizzando un grasso standardizzato avente una composizione trigliceridica certificata, quale il CRM 519 (grasso di latte anidro) commercializzato dell'"Institut de Matèriaux de Rèfèrence et deMesures" di Geel (Belgio).

6.5.5. Programma di temperatura, gas di trasporto e altre condizioni per l'analisi dei trigliceridi

6.5.5.1. Programma di temperatura: temperatura iniziale della colonna 210°C; mantenuta per 1 minuto, poi programma a 6°C/min fino a 350°C e mantenimento della temperatura finale per 5 minuti.

6.5.5.2. Temperatura del rivelatore e dell'iniettore: 370°C.

Nota: Le temperature del rivelatore, dell'iniettore e del forno (temperatura iniziale) devono venire mantenute a livello costante (anche durante la notte, i fine settimana e le vacanze).

6.5.5.3. Gas di trasporto: azoto, portata 40 ml/min.

Nota: Se si utilizzano colonne da 80 cm, la portata deve essere almeno di 75 ml/min N_2. Il flusso di gas di trasporto deve venire mantenuto costante (anche durante la notte, i fine settimana e le vacanze). La portata esatta del gas di trasporto dovrebbe essere regolata in modo che, indipendentemente dalla lunghezza della colonna, C54 venga fluito a 341°C.

6.5.5.4. Durata dell'analisi: 29.3 minuti

6.5.5.5. Volume di iniezione: 0,5 µl

Nota: La siringa deve venire risciacquata diverse volte con eptano puro dopo ogni iniezione.

6.5.5.6. Condizioni del FID: secondo la sezione 5.8.

Nota: Accendere il rivelatore a ionizzazione di fiamma all'inizio di ogni giorno di lavoro.

7. *Integrazione, valutazione e controllo delle condizioni di misura*

I trigliceridi con numero dispari C acilici (2n + 1) sono combinati con i trigliceridi a numero pari precedente (2n). Non si tiene conto del basso contenuto di C56, meno riproducibile. I trigliceridi rimanenti (area dei picchi) nel cromatogramma, incluso il colesterolo (picco in prossimità di C24) vengono moltiplicati per i rispettivi fattori di risposta del grasso standard (ultima taratura) e normalizzati tutti insieme a 100. Oltre al colesterolo libero, vengono così valutati i trigliceridi C24, C26, C28, C30, C32, C34, C36, C38, C40, C42, C44, C46, C48, C50, C52 e C54. I risultati vengono forniti in % in peso (g/100g).
La valutazione dei picchi del cromatogramma deve essere effettuata con un integratore con il quale sia possibile tracciare la linea di base. Deve essere possibile operare la reintegrazione con parametri di integrazione ottimizzati.
Le figure 5 e 6 presentano due esempi di cromatogrammi di trigliceridi. La figura 5 mostra un cromatogramma che può venire valutato correttamente, mentre la figura 6 rappresenta un errore sporadico nell'intervallo da C50 a C54 in cui la linea di base ha un andamento scorretto in confronto con la figura 5. Tali errori tipici possono venire individuati con un elevato grado di certezza ed evitati solo mediante l'uso di un integratore con il quale venga tracciata la linea di base.

Figura 5

Cromatogramma di trigliceridi del grasso di latte facilmente valutabile con il corretto tracciato della linea di base.
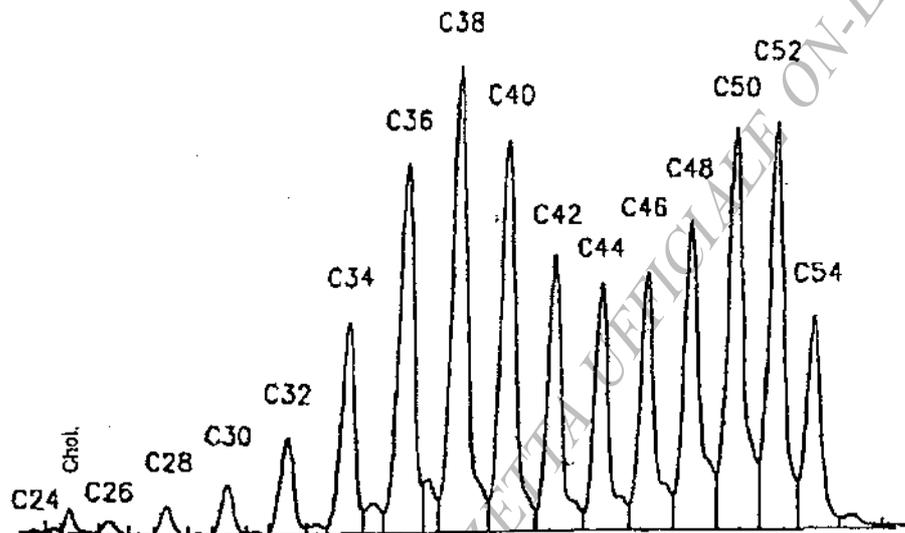
Figura 6

Cromatogramma di trigliceridi del grasso di latte scorrettamente integrato
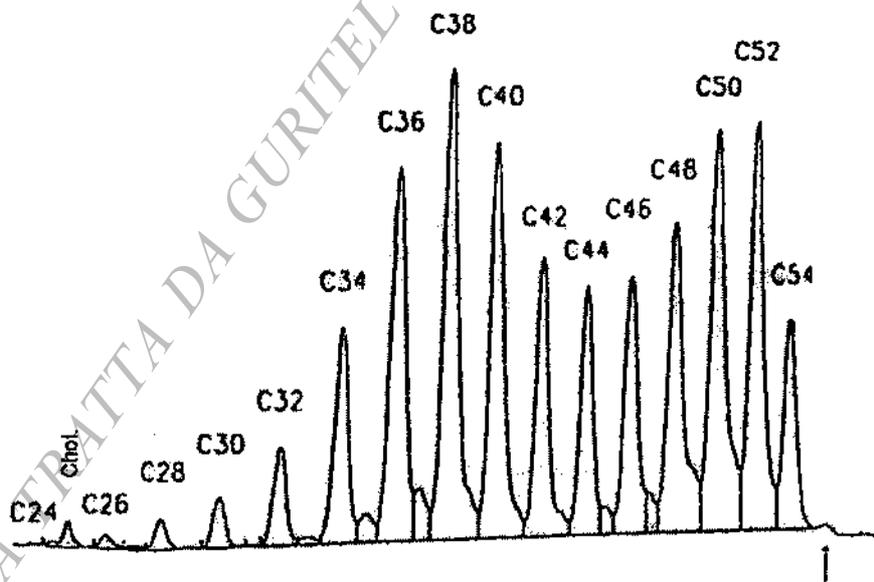
Per controllare le condizioni di misura si possono utilizzare le deviazioni standard relative (RSD: coefficiente di variazione × 100) riportate nella tabella I per i vari trigliceridi, calcolate sulla base di 19 analisi consecutive del medesimo grasso di latte.

Tabella I

Deviazioni standard relative (RSD) del tenore di trigliceridi (n = 19)

TRIGLICERIDE	***RSD %***
C24	10.00
C26	2.69
C28	3.03
C30	1.76
C32	1.03
C34	0.79
C36	0.25
C38	0.42
C40	0.20
C42	0.26
C44	0.34
C46	0.37
C48	0.53
C50	0.38
C52	0.54
C54	0.60

Se le RSD sono nettamente superiori ai valori della tabella I, le condizioni cromatografiche non sono corrette e occorre verificare i setti o il flusso del gas vettore. Inoltre piccole particelle di setto possono aver formato depositi sulla lana di vetro sulla testa della colonna o la colonna può non essere più utilizzabile a causa del suo invecchiamento, dell'azione della temperatura, ecc.

Nota: I valori riportati nella tabella I non sono vincolanti e si limitano a fornire un'indicazione per il controllo di qualità. Se si accettano RSD più elevate, occorre comunque rispettare i limiti di ripetibilità e di riproducibilità di cui al punto 11.

8. *Rilevazione qualitativa di grassi estranei*

Per la rilevazione dei grassi estranei, sono state sviluppate delle formule dei trigliceridi (tabella II) con limiti S (tabella III) in cui i valori di S dei grassi di latte puri possono fluttuare. Se si superano questi limiti, si può supporre la presenza di un grasso estraneo. La formula più sensibile per la rilevazione dell'aggiunta di lardo è per esempio:

$$6.5125 \cdot C26 + 1.2052 \cdot C32 + 1.7336 \cdot C34 + 1.7557 \cdot C36 + 2.2325 \cdot C42 + 2.8006 \cdot C46 + 2.5432 \cdot C52 + 0.9892 \cdot C54 = S$$

Nota: Utilizzando 755 differenti campioni di grasso di latte, è stato calcolato un intervallo di confidenza al 99% di S = 97.96 - 102.04 per campioni di grasso di latte puro con deviazione standard SD = 0.39897 per tutti i valori di S.

Partendo dalla composizione trigliceridica di un campione di latte sconosciuto, tale formula permette di verificare, senza l'utilizzo di un computer e in maniera semplice, se la somma dei contenuti di trigliceridi qui definita con i fattori corrispondenti ricada al di fuori dell'intervallo 97.96 - 102.04 e che pertanto molto probabilmente siano stati aggiunti grassi estranei.
Per la rilevazione di differenti grassi estranei, la tabella II mostra differenti formule trigliceridiche. Per la rilevazione dei grassi estranei: olio di soia, olio di girasole, olio di oliva, olio di ravizzone, olio di semi di lino, olio di germi di frumento, olio di germi di mais, olio di semi di cotone e olio di pesce idrogenato, nonché dei grassi vegetali cocco e palmisto e anche dell'olio di palma e del sego è possibile utilizzare rispettivamente una formula comune.
Poiché la composizione trigliceridica dei grassi estranei è anch'essa soggetta a fluttuazioni, sono stati utilizzati fino a quattro differenti dati sperimentali di trigliceridi di grassi estranei dello stesso tipo [con gli stessi tipi di grasso estraneo, è stato rispettivamente considerato il limite meno favorevole (vedi tabella IV)].
Con la seguente **"formula totale"** è possibile ottenere risultati anch'essi buoni per tutti i grassi estranei:

$$- 2.7575 \cdot C26 + 6.4077 \cdot C28 + 5.5437 \cdot C30 - 15.3247 \cdot C32 + 6.2600 \cdot C34 + 8.0108 \cdot C40 - 5.0336 \cdot C42 + 0.6356 \cdot C44 + 6.0171 \cdot C46 = S$$

Calcoli per la rilevazione di qualsiasi combinazione di grassi estranei nel grasso di latte hanno mostrato che, anche se con la formula per il lardo fornita in tabella II il limite per questo grasso estraneo è basso (2.7%), altri grassi come il grasso di cocco, l'olio di palma o il grasso di palmisto, che hanno limiti di rilevazione del 26.8, 12.5 e 19.3% rispettivamente; con questa formula possono venire rilevati solo se al grasso di latte ne sono state aggiunte quantità estremamente elevate. Questo vale anche per le altre formule della tabella II.

Tabella II

Formule trigliceridiche per la rilevazione di vari grassi estranei nel grasso di latte, con l'indicazione delle deviazioni standard SD per S

*Formula per gli oli di **soia**, **girasole**, **oliva**, **ravizzone**, semi di **lino**, germe di **grano**, germe di **mais**, semi di **cotone** e olio di **pesce***

$$2.0983 \cdot C30 + 0.7288 \cdot C34 + 0.6927 \cdot C36 + 0.6353 \cdot C38 + 3.7452 \cdot C40 - 1.2929 \cdot C42 + 1.3544 \cdot C44 + 1.7013 \cdot C46 + 2.5283 \cdot C50 = S; \quad SD = 0.38157$$

*Formula per il grasso di **cocco** e di **palmisto***

3.7453 · C32 + 1.1134 · C36 + 1.3648 · C38 + 2.1544 · C42 + 0.4273 · C44 + 0.5809 · C46 + 1.2926 · C48 + 1.0306 · C50 + 0.9953 · C52 + 1.2396 · C54 = S;   SD = 0.11323

*Formula per l'olio di **palma** e il **sego***

3.6644 · C28 + 5.2297 · C30 - 12.5073 · C32 + 4.4285 · C34 - 0.2010 · C36 + 1.2791 · C38 + 6.7433 · C40 - 4.2714 · C42 + 6.3739 · C46 = S;   SD = 0.81094

*Formula per il **lardo***

6.5125 · C26 + 1.2052 · C32 + 1.7336 · C34 + 1.7557 · C36 + 2.2325 · C42 + 2.8006 · C46 + 2.5432 · C52 + 0.9892 · C54 = S;   SD = 0.39897

Pertanto, allo scopo di controllare un campione di grasso sconosciuto occorre usare tutte le formule presentate nella tabella II e la formula totale, se è probabile che il campione sia una miscela di grasso di latte e di uno dei 14 differenti grassi estranei oppure una combinazione di questi grassi estranei. Se, inserendo i trigliceridi di un campione di grasso da analizzare, si ottiene un valore di S che cade al di fuori degli intervalli della tabella III di solo una delle cinque formule, allora è estremamente probabile che il campione sia un grasso di latte modificato. La rilevazione di un grasso estraneo nel grasso di latte mediante una delle quattro formule presentate nella tabella II non permette di trarre conclusioni sul tipo di grasso estraneo aggiunto.

Tabella III

Limiti di S per i grassi di latte

FORMULA DI RILEVAZIONE DI:	*INTERVALLI DI S*
Oli di soia, girasole, oliva, ravizzone, semi di lino, germe di grano, germe di mais, semi di cotone e olio di pesce idrogenato	98.05 - 101.95
Grasso di cocco e di palmisto	99.42 - 100.58
Olio di palma e sego	95.90 - 104.10
Lardo	97.96 - 102.04
Formula TOTALE	95.68 - 104.32

Nella tabella IV sono presentati i limiti di rilevazione per i differenti grassi estranei con una confidenza del 99%. La prima colonna mostra i limiti massimi di rilevazione per le migliori formule del grasso di latte della tabella II. Nella seconda colonna sono forniti i limiti di rilevazione per la formula totale. Anche se i limiti sono alquanto più elevati, basta questa formula per rilevare quantità leggermente più elevate di grassi estranei. Con tutte le formule è possibile rilevare anche combinazioni dei differenti grassi estranei. Gli intervalli di variazione dei trigliceridi di differenti grassi estranei di un tipo non hanno un'influenza considerevole sui limiti di rilevazione.

Tabella IV

Limite di rilevazione al 99 % per l'aggiunta di grasso estraneo al grasso di latte.

TIPO DI GRASSO	Formula GRASSO SINGOLO	Formula TOTALE
Olio di soia	2.1	4.4
Olio di girasole	2.3	4.8
Olio di oliva	2.4	4.7
Grasso di cocco	3.5	4.3
Olio di palma	4.4	4.7
Grasso di palmisto	4.6	5.9
Olio di ravizzone	2.0	4.4
Olio di semi di lino	2.0	4.0
Olio di germe di grano	2.7	6.4
Olio di germe di mais	2.2	4.5
Olio di semi di cotone	3.3	4.4
Lardo	2.7	4.7
Sego	5.2	5.4
Olio di pesce idrogenato	5.4	6.1

Nota: Gli intervalli S sono calcolati in modo tale da presumere la presenza di un grasso estraneo solo se si superano i limiti delle formule per un grasso singolo (vedi tabella IV).

9. *Determinazione quantitativa dei grassi estranei*

Allo scopo di ottenere informazioni quantitative riguardo la concentrazione dei grassi estranei in un campione di grasso di latte, si utilizza la formula seguente:

$$X(\%) = 100 \cdot [(100 - S) \cdot (3) / (100 - S_F)]$$

dove **X** è la quantità di grasso estraneo sconosciuto o di miscela di grassi estranei sconosciuta in un grasso di latte. **S** risulta dall'aggiunta di un grasso estraneo sconosciuto mediante inserimento dei trigliceridi della miscela grasso estraneo/grasso di latte nella formula trigliceridica totale vista sopra. Se viene aggiunto un grasso estraneo sconosciuto al grasso di latte, per S_F si sceglie il valore medio di S dei differenti grassi estranei per la formula totale; questo valore medio di S viene ottenuto inserendo i dati dei trigliceridi dei grassi estranei puri in questa formula e calcolando un valore medio (S_F = 7.46). Risultati quantitativi di buona qualità per qualsiasi aggiunta di grassi estranei vengono ottenuti anche utilizzando la formula dell'olio di palma/sego (tabella II) e un valore medio S_F = 10.57.

Conoscendo i tipi di grasso estraneo, inserire i seguenti valori di S_F nella formula vista sopra e scegliere la rispettiva formula del grasso estraneo dalla tabella II:

Tabella V

Valore di S_F di vari grassi estranei

TIPO DI GRASSO ESTRANEO	S_F
Olio di soia	8.18
Olio di girasole	9.43
Olio di oliva	12.75
Grasso di cocco	118.13
Olio di palma	7.55
Grasso di palmisto	112.32
Olio di ravizzone	3.30
Olio di semi di lino	4.44
Olio di germe di grano	27.45
Olio di germe di mais	9.29
Olio di semi di cotone	41.18
Lardo	177.55
Sego	17.56
Olio di pesce idrogenato	64.12

10. *Campo di validità del metodo di rilevazione*

Il metodo descritto vale per formaggi ottenuti da latti di massa ed è basato sulla rappresentatività dei campioni di grasso di latte.
Sarebbe possibile una rilevazione altamente specifica se, per un numero rappresentativo di grassi di latte, venissero derivate formule come quelle viste sopra, per differenti paesi.
Possibilità di rilevazione particolarmente idonee sarebbero ottenibili se nei differenti paesi venissero definite formule come quelle descritte sopra basate su un numero rappresentativo di grassi di latte. In questo caso, senza usare complessi programmi per computer, basta applicare le combinazioni di trigliceridi usate nella tabella II e rideterminare i fattori utilizzando il metodo dei minimi quadrati.
Applicando gli intervalli di S mostrati nella tabella III, le formule sono in generale applicabili a grassi di latte estratti da formaggi ottenuti da latti di vaccine in condizioni particolari di alimentazione come, per esempio, sottoalimentazione o alimentazione con lieviti o con saponi di Ca. Solo in caso di condizioni di alimentazioni estreme (per esempio elevata assunzione di oli alimentari puri, elevata somministrazione di saponi di Ca combinati con grasso alimentare ecc.), le formule indicano in parte un grasso di latte modificato.

Nota: I grassi di latte frazionati vengono in generale riconosciuti come grasso di latte non modificato se si assume che vi è modificazione solo quando vengono superati i limiti. Solo con grassi di latte frazionati aventi una composizione insolita, come per esempio nel caso di una frazione dura ottenuta per frazionamento con metodi fisici a temperature elevate di approssimativamente 30°C con basse rese di pochi punti percentuali o per frazionamento con CO_2 supercritica, le formule indicano una modificazione.

Il frazionamento del grasso di latte può tuttavia venire rivelato utilizzando altri metodi, per esempio la calorimetria differenziale a scansione.

11.*Precisione del metodo*

Viene determinata utilizzando grasso di latte sulla base delle formule della tabella II e degli intervalli di S della tabella III.

11.1. Ripetibilità
Come differenza dei valori di S di due determinazioni eseguite nell'intervallo di tempo più breve possibile da parte di un operatore che utilizza la stessa procedura e materiale campione identico nelle stesse condizioni (stessa persona, stessi strumenti/stesso dispositivo, stesso laboratorio).

Tabella VI

Limiti di ripetibilità (r) per le differenti formule

Formula per la rilevazione di:	r
Olio di soia, girasole, oliva, ravizzone, semi di lino, germe di grano, germe di mais, semi di cotone e olio di pesce idrogenato	0.67
Grasso di cocco e di palmisto	0.12
Olio di palma e sego	1.20
Lardo	0.58
Formula TOTALE	1.49

11.2. Riproducibilità
Come differenza dei valori di S di due determinazioni eseguite da operatori in differenti laboratori, secondo la stessa procedura utilizzando materiale campione identico in differenti condizioni (differente persona, differenti strumenti) in momenti differenti.

Tabella VII

Limiti di riproducibilità (R) per le differenti formule

Formula per la rilevazione di:	R
Olio di soia, girasole, oliva, ravizzone,semi di lino, germe di grano, germe di mais, semi di cotone e olio di pesce idrogenato	1.08
Grasso di cocco e di palmisto	0.40
Olio di palma e sego	1.81
Lardo	0.60
Formula TOTALE	2.07

11.3 Differenza critica

Con limiti di ripetibilità (r), e riproducibilità (R), è possibile calcolare le differenze critiche per tutti gli intervalli S della tabella III (analisi in doppio). I rispettivi valori sono presentati nella tabella VIII.

Tabella VIII

Differenze critiche per tutte le formule dei trigliceridi

Formula per la rilevazione di:	**Intervallo**
Olio di soia, girasole, oliva, ravizzone, semi di lino, germe di grano, germe di mais, semi di cotone e olio di pesce idrogenato	97.43 - 102.57
Grasso di cocco e di palmisto	99.14 - 100.86
Olio di palma e sego	94.91 - 105.09
Lardo	97.65 - 102.35
Formula TOTALE	94.58 - 105.42

11.4. Accettabilità dei risultati

Tutti i contenuti di trigliceridi C24, C26, C28-C54 nonché colesterolo, tarati e calcolati con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, devono essere esattamente normalizzati a 100.

I risultati dell'analisi in doppio vengono utilizzati come controllo della ripetibilità. Se le differenze assolute tra due risultati di S per tutte le cinque formule dei trigliceridi non superano i limiti di ripetibilità r della tabella VI, allora è soddisfatto il requisito di ripetibilità.

Per il controllo delle condizioni gascromatografiche ottimali e in particolare della qualità della colonna, si dovrebbe garantire che, su dieci prove ripetitive, le differenze tra i valori massimi e minimi di S in tutte le cinque formule dei trigliceridi non superino l'intervallo $x \cdot r$ con $x = 1.58$ (per 10 prove, vedi riferimento 13.16.) e i limiti di ripetibilità r per le differenti formule di tabella VI.

12.*Norme citate*

DIN 10336: 1994	Nachweis und Bestimmung von Fremdfetten in Milchfett anhand einer gaschromatographischen Triglyceridanalase.
IDF-Standard 1C: 1987	Milk. Determination of Fat Content - Rose Gottlieb Gravimetric Method.
IDF-Standard 16C: 1987	Cream. Determination of Fat Content - Rose Gottlieb Gravimetric Method.
IDF-Standard 116A: 1987	Milk-Based Edible Ices and Ice Mixes. Determination of Fat Content - Rose Gottlieb Gravimetric Method.
IDF-Standard 22B: 1987	Skimmed-Milk, Whey & Buttermilk. Determination of Fat Content - Rose Gottlieb Gravimetric Method.
FIL-IDF 6B:1989.	Prodotti a base di materia grassa del latte e burro. Determinazione dell'acidità della materia grassa.

13.*Riferimenti bibliografici*

13.1 Commissione delle Comunità Europee: Detection of foreign fats in milk fat by means of gas chromatographic triglyceride analysis; doc. n. VI/5202/90-EN, VI/2645/91

13.2. Commissione delle Comunità Europee: Contro of butter fat purità of 100 different samples of different feeling periods from 11 EEC countries; doc. N VI/4577/93

13.3. Commissione delle Comunità Europee: Consideration of results from the first, second, third, fourth, fifth and sixth EEC collaborative trial: Determination of triglycerides in milk fat, doc. n. VII/2644/91, VI/ 8.11.91, VI/ 1919/92, VI/ 3842/92, VI/ 5317/92, VI/ 4604/93.

13.4. Timms, R.E.: Detection and quantification on non-milk fat in mixture of milk and non-milk fat: Dairy Research **47**, 295-303 (1980).

13.5. Precht D., Heine K.: achweis von modifiziertem Milchfett mit der Triglyceridanalyse. 2. Fremdfettnachweis im Milchfatt mmit Hilfe von Triglyceridkombinationen **41**, 406-410 (1986).

13.6. Luf W., Stock A., Brandl E.: Zum Nachweis von fremdfett in milchfett uber die Triglyceridanalyse. Osterr. Milchwirtsch. Wissensch. Beilage 5, **42**, 20-35 (1987).

13.7. Precht D.: Bestimmung von pflanzichen Fetten oder tierischen Depotfetten in Milchfett. Kieler Milchwirtsch. Forschungsber. **42**, 143-157 (1989).

13.8. Precht D.: Schnelle Extraction von Milchfett, Kieler Milchwirtsch. Forschungsber **42**, 119-128 (1990).

13.9. Precht D.: Schnelle gaschromatographische Triglyceridanalyse von Milkfett. Kieler Milchwirtsch. Forschungsber **42**, 139-154 (1990).

13.10. Precht D.: Control of milk fat purity by fas chromatographic triglyceride analysis. Kieler Milchwirtsch. Forschungsber **43** (3), 219-242 (1991).

13.11. Precht D.: Detection of adulterated milk fat by fattu acid and triglyceride analysis. Fat Sci. Technol. **93**, 538-544 (1991).

13.12. Precht D.: Detection for foreign fat in milk fat. I, Qualitative detection by triacylglycerol formulae. II, Quantitative evaluation of foreign fat mixtures. Z. Lebensm. Unters. Forsch. **194**, 1-8, 107-114 (1992).

13.13. Precht D.: Gas chromatography of triacylglycerol and other lipids on packed columns in CRC Handbook of Chromatography: Analysis of Lipids. P. 123-138, ed. K.D. Mukherjee, N. Webwr, J. Scherma, CRC Press, Boca Raton (1993).

13.14. Precht D., Molkentin J.: Quantitative Triglyceride analysis using short capillary columns, Chrompack News **4**, 16-17 (1993).

13.15. Molkentin J., Precht D.: Comparison of packed and capillary columns for quantitative gas chromatography of triglycerides in milk fat. Chromatographia **39**, (5/6) 265-270 (1994).

13.16. Stange K.: Angewandte Statistik. Erster Teil, Eindimensionale Probleme. Springer-Verlag. Berlin. P. 378 (1970).

13.17. FIL-IDF 6B:1989. Prodotti a base di materia grassa del latte e burro. Determinazione dell'acidità della materia grassa .

13.18. ISO/FDIS 14156 / FIL-IDF 172:2001(E)."Milk and milk products - Extraction methods for lipids and liposoluble compounds".

13.19. Battelli G., Pellegrino L.. Detection of non-dairy fat in cheese by gas chromatography of triglycerides. Ital. J. Food Sci. **4**, 407-419 (1994).

03A04597

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2003.

Estensione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Salerno.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 8, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'Autorità portuale di Salerno;

Visto il proprio decreto 24 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2000 recante l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Salerno;

Vista la nota n. 33023 del 3 aprile 2001 del comune di Salerno con la quale viene inviata la deliberazione della giunta comunale volta a richiedere a questo Ministero la predisposizione degli atti per l'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Salerno in modo da ricomprendere le competenze demaniali anche nella zona est del porto commerciale per 130 metri della spiaggia di S. Teresa, destinata ad attività cantieristica;

Vista la nota AG/01/1870/30 AV del 18 giugno 2001 con la quale l'Autorità portuale di Salerno dichiara di condividere pienamente la posizione del comune di Salerno, poiché l'accorpamento della cosiddetta «spiaggia di S. Teresa» consentirebbe una più razionale gestione amministrativa sia delle opere marittime che di quelle urbanistiche;

Vista la nota n. 7334 del 14 novembre 2002 la giunta regionale della Campania con la quale si esprime parere favorevole all'ampliamento della circoscrizione territoriale ricadente in capo all'Autorità portuale di Salerno con l'inclusione dell'area demaniale «spiaggia di S. Teresa» e relativo prospiciente specchio acqueo;

Visti gli elementi forniti della Capitaneria di porto di Salerno;

Decreta:

La circoscrizione dell'Autorità portuale di Salerno è estesa in direzione est alle aree demaniali marittime ed opere portuali, nonché agli antistanti acquei, delimitate dalla linea passante per i punti A di coordinate EST 24 99035.85, NORD 45 02813.65, B di coordinate EST 24 99115.48, NORD 45 02845.66, C di coordinate EST 24 99160.35, NORD 45 02891.54, D di coordinate EST 24 99227.91, NORD 45 02816.37 ed E di coordinate EST 24 99243.14, NORD 45.02804.92.

Roma, 11 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A04585

DECRETO 9 aprile 2003.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 2º quadrimestre dell'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994, come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, il decreto dirigenziale 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerata l'esigenza di ampliare il numero delle imprese che usufruiscono di un'assegnazione di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco;

Considerato opportuno prevedere che le «nuove» imprese abbiano effettuato attività meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano, comunque, effettuato attività con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco è connaturale;

Considerata l'opportunità di assicurare alle imprese già titolari di ecopunti nell'anno 2002, un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attività di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale;

Considerata l'opportunità di incoraggiare l'utilizzo del trasporto ferroviario combinato accompagnato per il transito attraverso il territorio austriaco;

Decreta:

Ripartizione contingente ecopunti
1º quadrimestre 2003

Art. 1.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 2º quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo, un'assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 2º quadrimestre 2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 2º quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735 ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che nel corso dell'anno 2002 e nel 1º quadrimestre dell'anno 2003 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 2º quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).

5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che durante il periodo gennaio-aprile 2003 hanno utilizzato, per transitare attraverso il territorio austriaco, il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato è riservata, per il 2º quadrimestre 2003, una quota pari a 10.250 ecopunti (1% dell'assegnazione quadrimestrale).

6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali è riservata, per il 2º quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05% dell'assegnazione quadrimestrale).

7. La quota di ecopunti indicata al precedente comma 5, verrà integrata, nel caso fosse insufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate ai sensi dei successivi articoli 13, 14 e 15, con gli ecopunti, eventualmente, residui dalla quota indicata al precedente comma 4.

Autotrasporto di merci in conto terzi
(c.d. imprese vecchie)

Art. 2.

Criteri di calcolo dell'assegnazione

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il 2º quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 2º quadrimestre dell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra così ottenuta viene moltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titolo all'assegnazione è che l'impresa interessata abbia effettuato almeno un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 2º quadrimestre 2002.

2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento degli ecopunti dovuti (c.d. transiti «in nero»);

b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti «in nero» effettuati dall'impresa nel 2º quadrimestre dell'anno 2001 e nel 2º quadrimestre dell'anno 2002. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 2º quadrimestre dell'anno 2001 e nel 2º quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

5. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 3.

Criteri di correzione dell'assegnazione

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto superi, per il 2º quadrimestre dell'anno 2003, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 2º quadrimestre dell'anno 2003, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2,

viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti ad esse riservati.

2. Verrà attribuita, per il 2° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota prevista dall'art. 1, comma 2, del presente decreto un'assegnazione di 50 ecopunti alle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel comma 1 del presente articolo hanno titolo ad una quota di ecopunti inferiore a 50, ma il parco veicolare, registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

b) presentano, avendo omesso di farlo ai sensi del D.D. 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, una domanda di rinnovo, redatta secondo quanto previsto dal successivo art. 4, contenente un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a nome dell'impresa stessa aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;

c) successivamente alla comunicazione dell'assegnazione per il 2° quadrimestre 2003 presentano, secondo l'allegato 7 al presente decreto, una richiesta di cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.

d) hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del D.D. 29 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002 (c.d. imprese nuove 2002) oppure ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.D. 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002 (c.d. imprese nuove 2003).

Art. 4.

Modalità di richiesta

1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto che hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2003 e le imprese indicate all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, del presente decreto otterranno automaticamente, secondo le modalità di rilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2003.

2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che non hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1° quadrimestre 2003, ai sensi del D.D. 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, dovranno presentare, per ottenere l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2003, una domanda redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Tale domanda deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dal precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2° quadrimestre 2003, di una quota pari al 30%.

4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2° quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.

5. Le imprese che presentano domanda oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2003.

Art. 5.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, spettante, per il 2° quadrimestre 2003, alle imprese indicate all'art. 4, comma 1, del presente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 3, del presente decreto, sarà rilasciata in due parti, la prima, per una quantità pari al 40% dell'assegnazione, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2003, la seconda, a saldo, al momento dell'ulteriore raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2003 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 2° quadrimestre 2003, avverrà in un'unica soluzione per quelle imprese la cui quota spettante sarà pari o inferiore a 250 ecopunti.

3. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verrà resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.

Art. 6.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul

c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che per il 2° quadrimestre dell'anno 2003, hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di cinque certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di cinque certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.

6. È consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di più di cinque certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

Autotrasporto di merci in conto proprio

Art. 7.

Modalità di richiesta e di rilascio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla data del presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensi dell'art. 10 del D.D. 4 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, possono presentare domanda, senza alcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio.

2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del fondo indicati per quanto riguarda il 1° quadrimestre 2003 all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

4. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 8, comma 1. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

Art. 8.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti di ulteriori veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

3. La registrazione di ulteriori veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari, o superiore a 6.

4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

Autotrasporto di merci in conto terzi
(c.d. imprese nuove)

Art. 9.

Modalità di richiesta e requisiti

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4, del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:

a) licenza comunitaria;

b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;

c) aver effettuato nel corso del periodo dicembre 2002-marzo 2003 viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potrà riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.

Art. 10.

Criteri di attribuzione degli ecopunti

1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 4 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 2° quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.

2. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 1, comma 4, del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti previsti dal comma precedente secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.

3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.

Art. 11.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 9 verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dal 1° giugno 2003.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'art. 10, comma 4, del presente decreto.

Art. 12.

Certificati di registrazione

1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari di più di due certificati di registrazione.

2. È consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.

Misura di promozione del trasporto
ferroviario combinato accompagnato

Art. 13.

Modalità di calcolo dell'assegnazione

1. Alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi che nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2003 hanno utilizzato per transitare attraverso il territorio austriaco il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti della quota riservata a questo scopo, determinata secondo il combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 del presente decreto e secondo le modalità indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti per ogni viaggio.

Art. 14.

Modalità di richiesta e di attribuzione

1. Le imprese interessate dovranno presentare, per l'ottenimento degli ecopunti di cui al precedente articolo, apposita richiesta redatta secondo l'allegato 5 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo). La domanda dovrà essere presentata, inderogabilmente, nel periodo dal 15 maggio al 16 giugno 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

2. Alla domanda di cui al comma precedente dovrà essere allegata la documentazione (copia delle lettere di vettura ferroviarie debitamente timbrate dal gestore del servizio) attestante l'effettuazione, nel periodo indicato al precedente art. 13, dei viaggi su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco, mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato.

3. Ciascuna impresa non potrà presentare più di una richiesta per l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 13 del presente decreto.

4. Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.

5. Verranno premiati, secondo le modalità di calcolo del precedente art. 13, un massimo di 50 viaggi.

6. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 1, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione, massimo due, non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

7. Le imprese richiedenti otterranno un'assegnazione di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati al precedente art. 13 e nei limiti di quanto riportato ai commi 4 e 5 del presente articolo.

8. Qualora la quota di ecopunti risultante dal combinato disposto dei commi 5 e 7 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.

9. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.

Art. 15.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 14, verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dal 3 luglio 2003.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate.

3. Le imprese di cui al comma 6 del precedente articolo riceveranno, oltre alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.

Trasporti eccezionali

Art. 16.

1. Le imprese che hanno necessità di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre 2003 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.

2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere presentata, inderogabilmente, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci, n. 36 - 00157 Roma.

3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimo giorno precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto eccezionale verranno respinte.

4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovrà provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti).

5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'ex unità operativa APC3 provvederà all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se non utilizzati. L'impresa interessata riceverà comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di registrazione del veicolo.

6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'ex unità operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.

7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedrà rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.

8. Nel corso del 2° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota riservata prevista all'art. 1, comma 6, del presente decreto, non potranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impresa per più di 10 trasporti eccezionali.

9. Il limite indicato al comma precedente non si applica qualora i viaggi successivi vengano effettuati con veicoli eccezionali per sagoma e/o per massa.

Norme generali

Art. 17.

Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 18.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito è disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose, riguardante i certificati di registrazione.

Roma, 9 aprile 2003

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1

IMPRESA CONTO TERZI

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose, autotrasporto internazionale di merci (ex APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... codice Austria ....

La sottoscritta impresa .... sede legale in .... chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2003.

Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 2° quadrimestre 2003, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 2

IMPRESA CONTO PROPRIO

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose, autotrasporto internazionale di merci (ex APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero elenco trasportatori conto proprio ... codice Austria ..

La sottoscritta impresa .... sede legale in .... chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza del benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 3

NUOVA IMPRESA

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose, autotrasporto internazionale di merci (ex APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ....

Il sottoscritto .... quale legale rappresentante dell'impresa .... sede legale in .... chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre dell'anno 2003.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso di licenza comunitaria;

b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

c) di aver effettuato nel periodo dicembre 2002-marzo 2003 viaggi, mediante autorizzazioni rilasciate da .... (indicare l'ufficio/i del Dipartimento dei trasporti terrestri), per trasporti verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 4

CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose, autotrasporto internazionale di merci (ex APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... codice Austria ....
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ....sede legale in .... chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)

Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

---

(1) il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi presso l'ex Ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio.

(2) allegare alla pratica copia della carta provvisoria di circolazione del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione definitiva.

ALLEGATO 5

PROMOZIONE TRASPORTO COMBINATO ACCOMPAGNATO

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose, autotrasporto internazionale di merci (ex APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... codice Austria ....
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa .... sede legale in .... chiede il rilascio degli ecopunti spettanti in relazione all'effettuazione,

per l'attraversamento del territorio austriaco, nel periodo 1º gennaio - 30 aprile 2003 di n. .... trasporti ferroviari secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (come da documentazione allegata).

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso di licenza comunitaria;

b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti; (se impresa non registrata).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Allegato 6

TRASPORTI ECCEZIONALI

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose, autotrasporto internazionale di merci (ex APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori .... codice Austria ....
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa .... sede legale in .... chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.

A tal fine dichiara:

a) che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente: .... ;

b) che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente: ....

c) di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l'Amministrazione provvederà a conservare gli ecopunti attribuiti per i tre giorni successivi alla data dichiarata al punto *b)* dopo di che, se non utilizzati, verranno tolti dalla disponibilità dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Allegato 7

CANCELLAZIONE CERTIFICATI

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose, autotrasporto internazionale di merci (ex APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori .... codice Austria ....

La sottoscritta impresa .... sede legale in .... autorizza, ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 2º quadrimestre 2003, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

03A05040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2003.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14002).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento allo scopo di consentire, in conformità alla situazione presente nei mercati di altri Paesi e in linea con l'evoluzione della disciplina comunitaria, l'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati, senza la domanda dell'emittente, di strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni in altri mercati regolamentati italiani;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 1475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003, è modificato ed integrato come segue:

nell'art. 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente lettera:

«*a*-bis) "borsa": i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti, nei quali l'ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE;»;

alla lettera *b)*, dopo le parole «ammessi alle negoziazioni» sono inserite le parole «su domanda degli emittenti»;

nell'art. 57, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato diverso da una borsa di strumenti finanziari già negoziati in un mercato regolamentato italiano, non è richiesta la pubblicazione di un nuovo prospetto quando l'emittente vi abbia già provveduto in occasione della precedente ammissione. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni in borsa, la Consob può esonerare in tutto o in parte dalla redazione del prospetto, anche avendo riguardo ai criteri previsti dalla disciplina comunitaria, l'emittente con strumenti finanziari negoziati in un altro mercato regolamentato italiano che abbia già pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'allegato 1 B.»;

nella Parte III, Titolo I, dopo il Capo III, è inserito il seguente:

«Capo IV

Ammissione alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti

Art. 64-*bis*

Modalità per l'ammissione

1. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni senza domanda degli emittenti di strumenti finanziari già negoziati in un mercato regolamentato italiano, non è richiesta la pubblicazione di un nuovo prospetto quando la stessa sia già stata effettuata dall'emittente in occasione della precedente ammissione.»;

nell'art. 65, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in Italia.»;

nell'art. 66, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Allorché nel mercato nel quale sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti il prezzo degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli eminenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.»;

nell'art, 67, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* modalità di comunicazione al mercato da parte delle società quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate, rispettivamente, all'art. 35, comma 2, e all'art. 66, comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni, nonché l'accesso ad esse da parte di società di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti»;

nell'art. 75, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 75 *(Emittenti obbligazioni)*. — «1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'art. 70, commi 1, 2 e 3 e l'art. 72.»;

nell'art. 95, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 95 *(Emittenti obbligazioni)*. — 1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'art. 75, si applica l'art. 90, comma 1, e l'art. 92.»;

nell'art. 97, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 97 *(Emittenti obbligazioni)*. — 1. Gli emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'art. 96, lettera *a)*.»;

nell'art. 105, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.

4. Gli emittenti covered warrant e certificates trasmettono alla Consob la documentazione indicata dall'art. 95.»;

nell'art. 106, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'art. 97, comma 1;

nell'art. 107, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano gli articoli 84 e 88.»;

nella Parte III, Titolo II, dopo il Capo VII, è inserito il seguente:

«Capo VIII

Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti

Art. 116-*ter*

Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni

1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti:

a) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni ne dà notizia all'emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi su domanda;

b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 64, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *f)* del testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente titolo;

c) dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli emittenti documentazione prevista alle sezioni II e III del capo II del presente titolo.».

II. La presente delibera entra in vigore il 1º luglio 2003 ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 27 marzo 2003

p. *Il presidente:* CARDIA

03A04674

DELIBERAZIONE 27 marzo 2003.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002, concernente la disciplina dei mercati. (Deliberazione n. 14003).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificata dalle delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento allo scopo di consentire, in conformità alla situazione pre-

sente nei mercati di altri Paesi e in linea con l'evoluzione della disciplina comunitaria, l'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati, senza la domanda dell'emittente, di strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni in altri mercati regolamentati italiani;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002, è modificato ed integrato come segue:

nell'art. 6, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

«*c)* "mercati regolamentati" indica i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del testo unico e nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'art. 67, comma 1, del testo unico;»;

nella lettera *d)*, l'espressione «scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano» è sostituita dalla seguente:

«scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani»;

la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) «orario di operatività dei mercati regolamentati» indica, per ciascun strumento finanziario, il periodo di tempo nel quale risulta aperto almeno uno dei mercati regolamentati in cui tale strumento è negoziato;»;

dopo la lettera *f)* è inserita la seguente lettera:

«*g)* "orario giornaliero di funzionamento" indica l'orario nel quale gli intermediari autorizzati possono stabilire una connessione con il sistema di negoziazione di un mercato regolamentato.»;

nell'art. 8, comma 4, l'espressione «orario ufficiale di negoziazione» è sostituita dall'espressione «orario di operatività dei mercati regolamentati»;

nell'art. 9, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Ciascuna società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari comunica alla Consob, anche in forma elettronica, entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato nel mercato regolamentato da essa gestito nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1° ottobre e dal 1° aprile, nonché del relativo controvalore giornaliero medio.

3. La Consob, entro venti giorni dalle comunicazioni del comma 2, rende noto, per ciascun strumento finanziario, il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani.»;

l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato).* — 1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano, entro il termine di quindici minuti dal momento dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;

b) data e ora di esecuzione dell'operazione;

c) tipo di operazione;

d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

e) quantità;

f) controparte;

g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi.

2. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla società di gestione di uno dei mercati regolamentati italiani nei quali lo strumento finanziario è negoziato. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento degli stessi.

4. Gli intermediari ammessi alle negoziazioni in uno dei mercati di cui al comma 3 effettuano la comunicazione alla società di gestione del mercato nel quale sono ammessi. Per le operazioni concluse fuori dell'orario giornaliero di funzionamento di detto mercato, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari ammessi alle negoziazioni entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dello stesso mercato.

5. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalità tecniche stabilite dalle società di gestione con il regolamento previsto dall'art. 62 del testo unico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione in Italia dei servizi di negoziazione limitatamente alle negoziazioni effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;

titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

spezzature;

contratti a premio e ogni altro strumento finanziario derivato.»;

nell'art. 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo l'orario giornaliero di funzionamento o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo l'orario giornaliero di funzionamento sono messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni.»;

nell'art. 13, comma 1, l'espressione «comma 4» è sostituita dall'espressione «comma 5».

II. La presente delibera entra in vigore il 1º luglio 2003 ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 27 marzo 2003

p. *Il presidente:* CARDIA

03A04675

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 aprile 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0784
Yen giapponese	129,79
Corona danese	7,4250
Lira Sterlina	0,68570
Corona svedese	9,1370
Franco svizzero	1,4999
Corona islandese	83,06
Corona norvegese	7,8790
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58665
Corona ceca	31,525
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,12
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6264
Lira maltese	0,4237
Zloty polacco	4,2395
Leu romeno	36560
Tallero sloveno	232,3754
Corona slovacca	40,936
Lira turca	1743000
Dollaro australiano	1,7831
Dollaro canadese	1,5696
Dollaro di Hong Kong	8,4108
Dollaro neozelandese	1,9706
Dollaro di Singapore	1,9199
Won sudcoreano	1312,90
Rand sudafricano	8,3414

Cambi del giorno 16 aprile 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0836
Yen giapponese	130,39
Corona danese	7,4250
Lira Sterlina	0,68770
Corona svedese	9,1572
Franco svizzero	1,5021
Corona islandese	82,98
Corona norvegese	7,8390
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,58672
Corona ceca	31,583
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,65
Litas lituano	3,4535
Lat lettone	0,6280
Lira maltese	0,4241
Zloty polacco	4,2852
Leu romeno	36670
Tallero sloveno	232,4355
Corona slovacca	40,992
Lira turca	1748000
Dollaro australiano	1,7724
Dollaro canadese	1,5681
Dollaro di Hong Kong	8,4516
Dollaro neozelandese	1,9445
Dollaro di Singapore	1,9254
Won sudcoreano	1314,41
Rand sudafricano	8,3166

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A05191-03A05192

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ioxil»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 770 del 28 marzo 2003

Specialità medicinale: IOXIL.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como).

60 compresse da 5 mg in blister PVC+PVDC e AL+PVC+PVDC.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C» - A.I.C. n. 035709017/M (in base 10), 121S2T (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: oxibutinina cloridrato 5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, calcio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: incontinenza urinaria urgenza e pollachiuria negli stati di vescica instabile. Questo può essere causato da instabilità idiopatica del detrusore o da disordini vescicali di origine neurogena.

Produzione: S.I.I.T. Servizio internazionale imballaggi termosaldanti S.r.l., via Ludovico Ariosto 50-60 - 20090 Trezzano S/Naviglio (Milano).

Controllo: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11-22036 Erba (Como).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04995

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di marzo 2003 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	118,0	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8
	Marzo	120,2	2,6	5,1

03A05062

COMUNE DI ALBIGNASEGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Albignasego (provincia di Padova) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata per l'anno 2003 sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale.

2) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2003 per:

l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2003 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale dai titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4) di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sarà applicata per l'anno 2003 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto.

5) di determinare nella misura del 2 per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2003 sugli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni previste dall'accordo territoriale per il Comune di Albignasego, nonché sugli immobili dati in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare esigenze abitative. In tali casi copia del contratto dovrà essere trasmessa all'Ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.

6) di determinare nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ordinaria che sarà applicata per l'anno 2003 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 1), 2), 3), 4) e 5).

7) di fissare per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta I.C.I. in € 139,44 (L. 270.000) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi case popolari e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.

8) di prevedere, per l'anno 2003, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentata con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122.

9) di individuare, in riferimento al precedente punto 8), le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta:

9.1) detrazione massima di € 258,23 (L. 500.000) ai residenti per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a qualsiasi titolo, con annesso strettamente funzionale alla stessa (sono perciò esclusi coloro che posseggono quote o sono titolari di diritti di altri immobili) dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate:

a) persone assistite in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;

b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il valore I.S.E. della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti parametri:

Componenti il nucleo familiare	Limite I.S.E. per l'accesso alla agevolazione in €
1 persona	7.500,00
2 persone	11.775,00
3 persone	15.500,00
4 persone	18.450,00

per ogni ulteriore componente oltre il 4° si segue la scala di equivalenza (tabella n. 2 del d.lgs. n. 109/98);

ulteriore criterio per chi vive solo ed ha un reddito solo da pensione pari o inferiore a € 7.000,00, ulteriore riduzione dell'I.S.E. di € 3.000,00;

c) unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e rientri nei parametri economici I.S.E. definiti nel punto *b)*;

d) le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92), o con invalidità pari al 100%, o cecità assoluta civile (legge n. 382/70) o sordomutismo (legge n. 381/70), o minori con diritto all'indennità di accompagnamento, opportunamente certificati, ai sensi delle leggi n. 381/1970, n. 118/1971, n. 18/1980, mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1ª alla 5ª (decreto del Presidente della Repubblica n. 915/78, legge n. 474/58);

9.2) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti aventi tre o più figli fiscalmente a carico alla data del 1° gennaio 2003 e con un valore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a € 10.500,00 così determinata:

massimo € 154,94 (L. 300.000) per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico;

massimo € 206,58 (L. 400.000) per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico;

massimo € 258,23 (L. 500.000) per nuclei familiari con cinque o più figli fiscalmente a carico;

nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal valore I.S.E.E. massimo di € 10.500,00 si detraggono € 1.000,00 per ciascun lavoratore autonomo, ai fini di determinare il valore utile per poter usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione;

nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nella fattispecie prevista al punto 9.1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non può comunque superare € 258,23 (L. 500.000);

ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2002 vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

9.3) Con riferimento alle situazioni elencate ai punti 9.1) e 9.2) il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio 2003;

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell'anno 2003, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo signorile, A/8 - abitazione in ville, A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici e A/10 - uffici e studi privati;

10) di stabilire che i contribuenti i quali intendano avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate al punto 9.1) dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Assistenza entro il 30 aprile 2003 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del loro nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonché la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare. Per la casistica descritta alla lettera *d)* del punto 9.1 è necessario allegare alla domanda da presentare all'Ufficio assistenza copia del certificato di invalidità.

11) di stabilire altresì che i contribuenti i quali intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata al punto 9.2) dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 30 giugno 2002 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, la categoria catastale dell'unità immobiliare, nonché la composizione del nucleo familiare.

(Omissis).

03A04256

COMUNE DI ARIENZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Arienzo (provincia di Caserta) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

1) 7 per mille sulla prima casa;

2) 7 per mille sulle seconde case, terreni e aree fabbricabili;

3) € 103,29 quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

4) € 154,94 quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi è presente almeno uno dei coniugi ultrasessantacinquenni ed il cui reddito complessivo del nucleo familiare stesso sia uguale o inferiore a € 10.329,14. Tale agevolazione si applica sull'intera abitazione principale anche se in comproprietà con il coniuge, purché sia la prima casa dell'ultrasessantacinquenne e del coniuge, anche se quest'ultimo ha un limite di età inferiore.

5) € 154,94 quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più disabili con una percentuale di invalidità che va dal 70 al 100%.

(Omissis).

03A04257

COMUNE DI BALMUCCIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Balmuccia (provincia di Vercelli) ha adottato, l'11 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Mantenere l'aliquota unica su ogni cespite imponibile al 6 per mille;

Mantenere la detrazione per l'abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A04258

COMUNE DI BARBANIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Barbania (provincia di Torino) ha adottato, il 5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. applicabile all'abitazione principale e ad una sua pertinenza nella misura del 6 per mille e la relativa detrazione nella misura di € 104,00 l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.

(Omissis).

03A04259

COMUNE DI BASALUZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Basaluzzo (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza.

Di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili.

(Omissis).

03A04260

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bastida Pancarana (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

2) di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in € 103,29.

(Omissis).

03A04261

COMUNE DI BREGUZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Breguzzo (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e l'aliquota ridotta del 4 per mille nelle seguenti ipotesi:

abitazione principale dei soggetti residenti che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;

immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio, ecc.);

immobili esterni al centro abitato destinati di fatto a stalla e/o fienile;

Elevare a € 258,23 la detrazione per abitazione principale, *(omissis).*

(Omissis).

03A04262

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brentino Belluno (provincia di Verona) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli importi (I.C.I.) nella stessa misura fissata per l'anno 2002 con deliberazione della G.C. n. 92 del 20 novembre 2001 e pertanto come segue:

a) nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;

b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) Di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,291.

(Omissis).

03A04263

COMUNE DI BROGLIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brogliano (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003, per i motivi esposti in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

2) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad € 103,29;

3) di aumentare la detrazione da € 103,29 ad € 258,23 in presenza di situazioni di disagio sociale come individuate in premessa;

4) di dare atto che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura di cui al punto uno.

Ritenuto di esercitare, anche per l'anno 2003, la facoltà di aumento della detrazione per abitazione principale limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio come segue: da € 103,29 a € 258,23 in relazione a richieste documentata con particolari situazioni dl carattere sociale quali:

abitazione occupata da nucleo familiare con handicappate e disabili (con invalidità superiore al 66%) la cui condizione sia certificata da parte degli Organi competenti;

(Omissis).

03A04264

COMUNE DI CEPRANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ceprano (provincia di Frosinone) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di approvare le aliquote I.C.I., imposta comunale sugli immobili, da applicare nel comune di Ceprano per l'anno 2003, come segue:

a) l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, è stabilita nella misura del 6 per mille;

b) l'aliquota da applicare per i soggetti passivi dell'I.C.I. relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale è stabilita nella misura del 6,85 per mille.

2) Di stabilire che per gli immobili adibiti a dimora abituale del soggetto passivo, nonché dei cittadini italiani non residenti ed agli anziani ricoverati negli istituti di assistenza purché non locati, e relative pertinenze è concessa per l'anno 2003 una detrazione pari € 103,29.

(Omissis).

4) Di stabilire che per gli anni 2004 e 2005 l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata con aliquota del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili.

(Omissis).

03A04265

COMUNE DI CERRIONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cerrione (provincia di Biella) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e relative detrazioni d'imposta espresse in euro;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

detrazione d'imposta € 104,00;

unità immobiliari e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformità alle risultanze anagrafiche 5 per mille;

unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate: 5 per mille;

altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze: 6 per mille;

altre unità immobiliari non ricomprese nelle tipologie precedenti: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille;

terreni agricoli: 5 per mille.

(Omissis).

03A04266

COMUNE DI CROCETTA DEL MONELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Crocetta del Monello (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 4,5 per mille per abitazione principale e 7 per mille per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili, senza alcun aumento rispetto al precedente esercizio;

2) Determinare in 120 € l'ammontare massimo di detrazione per abitazione principale;

3) Incrementare da 200 a 258 € la detrazione per abitazioni detenute a titolo di proprietà, uso, usufrutto, da soggetti facenti parte di un nucleo familiare che dimostri, con idonea documentazione da presentarsi all'ufficio tributi del Comune, di avere percepito nell'anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS, comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo familiare è composto da due o più persone) e dimostri, inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

4) Aumentare da 200 a 258 € la detrazione per abitazione principale a favore dei contribuenti che dichiarino che il proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o più disabili con invalidità pari al 70%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità. La fruizione della maggiore riduzione è condizionata alla presentazione di domanda, allegando la documentazione necessaria a permettere la verifica dei redditi percepiti l'anno precedente.

(Omissis).

03A04267

COMUNE DI GRIFALCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Grifalco (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati in questo Comune pari a quella vigente nell'anno 2002.

Di fissare l'unica detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A04268

COMUNE DI GUSSOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gussola (provincia di Cremona) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare, per l'anno 2003, le vigenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure differenziate:

aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

2) Per la determinazione della base imponibile, si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2003;

3) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A04269

COMUNE DI IGLIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Igliano (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, fissare e determinare per l'anno 2003, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 5 per mille.

Di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da € 103,29 fino a € 258,23 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

03A04270

COMUNE DI LARDIRAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lardirago (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

6,5 per mille l'aliquota sugli immobili, aree fabbricabili (residenziali, commerciali, artigiani, industriali).

(Omissis).

03A04271

COMUNE DI OULX

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Oulx (provincia di Torino) ha adottato, il 13 e 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare e confermare l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6,50 per mille, applicando invece l'aliquota differenziata nella misura del 4 per mille, per i soggetti ed i casi di cui al sopraccitato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 4, comma 1;

(Omissis).

2) Di stabilire in € 155,00 la detrazione per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A04272

COMUNE DI VAL DI NIZZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Val di Nizza (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di fissare nella misura del 6 per mille, per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2) Di fissare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A04273

COMUNE DI VALNEGRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valnegra (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del:

abitazione principale: 6,0 per mille;

aree edificabili: 7,00 per mille;

altre: 7,00 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 155.

(Omissis).

03A04274

COMUNE DI VANZAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vanzago (provincia di Milano) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquote ICI 2003	Descrizione tipologie immobili
5,5 per mille	Per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze.
	Immobili adibiti a negozio commerciale o laboratorio, capannone per attività inerenti all'attività svolta direttamente dal proprietario.
	Sarà considerata abitazione principale o prima casa, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata o utilizzata a titolo gratuito da chiunque.
	Terreni agricoli.
6 per mille	Fabbricati dati in locazione compresi i box ed altre categorie di immobili non previsti in questa delibera.
7 per mille	Terreni edificabili. Immobili locati ad uso foresteria. Immobili sfitti.
9 per mille	Immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Detrazioni ICI Anno 2003	Casi di applicazione
€ 104,00	Per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e le sue pertinenze
€ 155,00	Per l'abitazione principale di lavoratori dipendenti, titolari di pensioni, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati, invalidi civili riconosciuti al 100% che risultano proprietari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 oltre i box e le cantine e/o altre pertinenze con reddito imponibile annuo lordo fino a: € 7.746,85 pari a L. 15.000.000 (nucleo familiare composto da una persona) € 11.878,51 pari a L. 23.000.000 (nucleo familiare composto da due persone).
	L'imponibile è da elevare di € 1.032,91 pari a L. 2.000.000 per ogni familiare fiscalmente a carico.
	Gli interessati dovranno presentare un'autocertificazione entro il 15 giugno 2003 dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti e utilizzando i modelli predisposti dal settore finanziario - ufficio tributi.
€ 259,00	Riservato ai nuclei familiari con soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentato e segnalato dai servizi sociali del comune di Vanzago entro il 15 giugno 2003. La giunta comunale ha competenza al riconoscimento dei suddetti casi.

La detrazione di € 155,00 e di € 259,00 concorreranno fino all'imposta corrispondente e non potranno superarla.

(Omissis).

03A04275

COMUNE DI VENIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Veniano (provincia di Como) ha adottato, il 27 novembre e 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di modificare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili come sotto specificato:

abitazioni principali: 4,00 per mille.

2) Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'imposta comunale su tutte le altre unità immobiliari al 5,50 per mille.

(Omissis).

3) Di stabilire per l'anno 2003 le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

la detrazione per le abitazioni principali è confermata in € 103,29;

il limite di reddito complessivo familiare ai fini IRPEF per poter usufruire della maggiore detrazione per abitazione principale di € 165,27 da parte di soggetti passivi che abbiano compiuto i sessanta anni di età, è stato elevato ad € 13.427,88.

Viene inoltre stabilito di applicare la maggiore detrazione di € 165,27 ai soggetti passivi d'imposta appartenenti ad un nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap.

(Omissis).

03A04276

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villafranca di Verona (provincia di Verona) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2003:

l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di € 103,29.

(Omissis).

03A04277

COMUNE DI VILLALFONSINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villalfonsina (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A04278

COMUNE DI VODO DI CADORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vodo di Cadore (provincia di Belluno) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota del 7 per mille per le due case e relative pertinenze;

aliquota del 5,5 per mille:

abitazioni principali con sue pertinenze detrazione € 103,29;

abitazioni con sue e pertinenze possedute da anziani che sono in Istituti di ricovero con detrazione € 103,29;

abitazione concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela ad uso abitazione principale previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà detrazione di € 103,29;

abitazione locata ad uso prima abitazione comprovata da regolare contratto registrato senza detrazione;

aree edificabili;

tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni;

edifici ex rurali soggetti all'accatastamento urbano o già accatastati come magazzini C/2 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge situati in zone edificabili A - B - C - e D del vigente PRG;

aliquota dello 0,5 per mille per gli edifici ex rurali soggetti all'accastamento o già accastati come magazzini C/2 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge situati in zona agricola - (zone E);

aliquota del 4 per mille per i fabbricati classificati nei C/1 - C/3 - D/1 e D/2 se con attività in esercizio e del 7 per mille con attività non in esercizio.

(Omissis).

03A04279

COMUNE DI ZAGAROLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Zagarolo (provincia di Roma) ha adottato, il 28 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare anche per l'anno 2003, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 5,5 per mille alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

c) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

03A04280

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501090/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.